



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione



Documento di proprietà di Plurima S.p.A., Piazza Santo Stefano n. 6 – 20122 Milano (MI) - Italy

Tel. (00)39-075-6059669 Fax (00)39-075-605245

Web: www.plurima.info

e-mail : amministrazione@plurima.info

INDICE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	5
AI SENSI DEL D. LGS 231/2001	5
PARTE GENERALE	5
1. PREMESSA	6
1.1 ADOZIONE DEL MODELLO	7
1.2 GLI STRUMENTI GIÀ ESISTENTI QUALI PRESUPPOSTO DEL MODELLO	7
1.2.1 POLITICA PER LA GESTIONE DEI RISCHI-REATO	7
1.2.2 CODICE ETICO	7
1.2.3 LINEA GUIDA ANTI-CORRUZIONE	8
1.2.4 PROCEDURA AMBITO RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
1.2.5 PROCEDURA PER LA SEGNALEZIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI	9
1.3 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ	10
1.4 PRINCIPI DI LEGALITÀ E VALORI ETICI QUALI STRUMENTI DI GOVERNANCE	11
1.5 RISORSE	13
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	13
2.1 PREMESSA	13
2.2 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DEGLI ENTI	14
3. PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	34
3.1 PREMESSA	33
3.2 ADOZIONE DEL MODELLO QUALE STRUMENTO ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	33
3.3 STAKEHOLDER COINVOLTI	44
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	45
4.1 PREMESSA	454
4.2 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	47
5. ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI	49
5.1 REPORTING E INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	50
5.1.1 SEGNALEZIONE DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI	50
5.1.2 SEGNALEZIONE DA PARTE DI TERZI	51
5.1.3 TUTELA IN CASO DI SEGNALEZIONE	51
5.2 REPORTING E INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ	52
6. SISTEMA DISCIPLINARE	52
6.1 DIPENDENTI	53
6.2 COLLABORATORI INTERNI	53
6.3 COLLABORATORI ESTERNI	53
6.4 DIRIGENTI	54
7. FORMAZIONE E INFORMATIVA	54
8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	55
8.1 RISCHI-REATO RESIDUI	55
PARTE SPECIALE	57
1. ATTUAZIONE DEL MODELLO	58
1.1 PARTE SPECIALE A – REATI COMMESSI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	61

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6463
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	65
1.2 PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI	75
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	79
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	80
1.3 PARTE SPECIALE C – SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	81
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	83
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	84
1.4 PARTE SPECIALE D – REATI AMBIENTALI	85
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	88
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	89
1.5 PARTE SPECIALE E – RICETTAZIONE E RICICLAGGIO	90
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	91
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	92
1.6 PARTE SPECIALE F – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	93
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	95
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	97
1.7 PARTE SPECIALE G – VIOLAZIONE DEI DIRITTI D’AUTORE	98
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	99
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	100
1.8 PARTE SPECIALE H – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	101
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	101
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	101
1.9 PARTE SPECIALE I – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	103
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	104
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	104
2. ALLEGATI.....	105

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS 231/2001**

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

La PLURIMA S.p.A. (di seguito “Società” o “Organizzazione”) è un’azienda che opera nell’ambito degli appalti pubblici, nel settore dell’edilizia stradale e della realizzazione di opere infrastrutturali.

Con l’intento di sviluppare ulteriormente gli strumenti di governance, la Società ha deciso di implementare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”) ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito “Decreto”), quale strumento esimente della responsabilità amministrativa della Società.

Il Modello, con riferimento all’attività svolta dalla Società e tenuto conto delle dimensioni e della struttura dell’Organizzazione, ha consentito alla Società di prendere in carico e monitorare la gamma dei rischi-reato considerati rilevanti alla luce del Decreto.

Tale iniziativa si colloca nel contesto generale delle attività inerenti il proprio sistema di governance e di gestione del rischio ed è coordinata con i sistemi di gestione aziendale in essere.

Costituiscono parte integrante del Modello:

- ✓ la Politica per la Gestione dei Rischi-Reato
- ✓ il Codice Etico
- ✓ la Linea Guida Anti-Corruzione
- ✓ la procedura ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione
- ✓ la procedura per la gestione dei flussi finanziari
- ✓ la procedura per la segnalazione dei rischi e dei comportamenti illeciti

Fanno altresì parte del Modello tutti i sistemi di gestione, le procedure, le prescrizioni e i moduli che danno attuazione al presente Modello; siano essi espressamente previsti o solamente richiamati.

La tipologia di approccio alla prevenzione penale proposta dal presente Modello è “su misura”, pertanto il perimetro di applicazione comprende i rischi-reato connessi alla natura e alla tipologia dell’attività aziendale e da tutte le attività ad essa connesse o collegate.

Il Modello non prende in considerazione rischi-reato che non rientrano nel perimetro dell’attività aziendale o che solamente in astratto potrebbero essere considerati tali.

Il Modello fornisce una visione d’insieme utile per monitorare costantemente i rischi-reato attraverso un sistema sinergico di regole e procedure dinamico e sensibile al cambiamento, nel rispetto dei sistemi aziendali attivi, degli obiettivi strategici, operativi, di Reporting e di compliance della Società.

Il presente Modello e le prescrizioni contenute si applicano a tutti i dipendenti della Società, indistintamente, e a tutti coloro i quali, pur essendo soggetti esterni, operano a nome o per conto della stessa o sono legati da rapporti di collaborazione tali da ritenere opportuno applicare il Modello.

I soggetti ai quali si rivolge il Modello, nell’ottica di una efficace attuazione delle misure preventive, sono tenuti a rispettarne il contenuto, comprese tutte le parti integranti e richiamate, e a contribuire attivamente all’attuazione dello stesso.

La Società provvede, nei modi ritenuti più idonei, a diffondere il Modello al fine di promuovere l’effettiva conoscenza e la consapevolezza delle prescrizioni contenute, e delle implicazioni connesse.

Il presente Modello costituisce regolamento interno della Società ed è vincolante, ne consegue che il mancato rispetto delle prescrizioni è passibile di procedura disciplinare nelle modalità descritte.

1.1 ADOZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello rappresenta la versione aggiornata, adottata con delibera dell'Assemblea dei Soci quale prima emissione del Documento.

Inoltre, l'adozione del Modello da parte della Società è attuata secondo i seguenti criteri:

a) Adozione ed aggiornamento del Modello.

È responsabilità della Società la predisposizione degli aggiornamenti al Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione.

È responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione alle attività poste in essere. A tal fine è attribuito all' ODV il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

c) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello.

È affidato all'ODV il compito di dare impulso e di coordinare, sul piano generale, le attività di controllo sull'applicazione del Modello per assicurare una corretta ed effettiva attuazione, nonché di effettuare specifiche azioni di controllo.

1.2 GLI STRUMENTI GIÀ ESISTENTI QUALI PRESUPPOSTO DEL MODELLO

La redazione del Modello si ispira ai principi indicati nella Politica per la gestione dei rischi-reato, nel Codice Etico, nella Linea Guida Anti Corruzione e nella Procedura in Ambito Pubblica Amministrazione; oltre a quanto indicato nella Procedura per la segnalazione di comportamenti illeciti adottata dalla Società.

1.2.1 POLITICA PER LA GESTIONE DEI RISCHI-REATO

La Società ha definito una specifica Politica per la Gestione del Rischio-Reato, la quale rappresenta l'impegno formale da parte dell'Organo di Amministrazione a perseverare gli obiettivi previsti in termini di prevenzione penale, oltre a rappresentare l'assunzione di responsabilità nel mantenere attivo ed efficace il Modello secondo le indicazioni previste dal Decreto.

La Politica per la Gestione dei Rischi-Reato è allegata al presente Modello.

1.2.2 CODICE ETICO

A conferma dell'importanza attribuita ai profili legali ed etici e a coerenti comportamenti improntati a rigore e integrità, la Società ha adottato da tempo un proprio Codice Etico.

Il codice rappresenta la "carta costituzionale" della Società la quale, attraverso esso, esplicita i fondamenti della propria cultura aziendale e i valori di riferimento dai quali fa derivare regole concrete di

comportamento verso tutti i soggetti interni ed esterni e verso tutti gli stakeholder che hanno direttamente o indirettamente relazioni con la Società come i dipendenti, i fornitori, i committenti, i collaboratori esterni, i consulenti, la collettività e le comunità locali, le Istituzioni e la pubblica amministrazione, l'ambiente.

Il codice è comprensivo anche di norme di comportamento degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei collaboratori esterni che, nell'ambito delle loro funzioni, sono tenuti ad esercitare le loro attività con professionalità, diligenza, onestà e correttezza.

Il codice è approvato dall'Assemblea dei Soci ed è pubblicato sul sito aziendale.

La Società s'impegna a diffondere i principi del Codice mediante consegna di una copia cartacea, e contestuale richiesta di sottoscrizione, a tutti gli interlocutori con cui sia in essere o si stia per formalizzare un rapporto di affari, con particolare riguardo alle risorse umane e ai fornitori.

Contestualmente all'accettazione del Codice Etico è comunicato al soggetto l'esistenza del Modello, delle sue finalità e delle relative prescrizioni.

Tuttavia è importante sottolineare alcuni aspetti differenti, anche se integrati tra loro, tra il Codice Etico e il Modello, e che ne differenziano la portata.

- ✓ Il Codice Etico rappresenta uno **strumento adottato autonomamente** allo scopo di esprimere principi deontologici ed etici imprescindibili per lavorare in nome o per conto della Società e sui quali la Società richiama l'adesione e la rigorosa osservanza.
- ✓ Il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenuto nel D. Lgs. 231/2001 finalizzate alla **prevenzione penale** per particolari tipologie di reato che, se commessi a vantaggio dell'ente, possono comportare una responsabilità diretta della Società in base alle disposizioni presenti nel Decreto.

1.2.3 LINEA GUIDA ANTI-CORRUZIONE

La Società, consapevole che il rispetto delle leggi anti-corruzione va ben oltre l'obbligo giuridico, ha deciso di impegnarsi fortemente nel rispetto dei principi di:

- ✓ Integrità.
- ✓ Imparzialità.
- ✓ Trasparenza.

Questi principi assumono un rilievo ancora maggiore nel momento in cui la corruzione è una variabile che potrebbe danneggiare irreparabilmente l'integrità della Società e la reputazione della stessa e dei suoi collaboratori.

La Linea Guida Anticorruzione che l'Organizzazione ha predisposto, anche con riferimento alla Legge 190/2012, è finalizzata a conseguire standard di comportamento pienamente allineati ai requisiti delle leggi italiane e delle più influenti convenzioni internazionali. Con l'adozione della policy anticorruzione la Società intende prevenire nel modo più efficace possibile il rischio che l'Organizzazione possa essere coinvolta in operazioni, attività o relazioni con terze parti che possano arrecare danno alla Società stessa.

La Società non tollera la corruzione.

La policy anticorruzione è adottata da tutto il personale della Società e da tutti coloro che operano in nome o per conto della stessa.

La Linea Guida Anticorruzione è allegata al presente Modello.

1.2.4 PROCEDURA AMBITO RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Società, congiuntamente all'adozione del presente Modello, ha implementato una specifica procedura volta a regolare i rapporti tra la Società, compresi i collaboratori, e la Pubblica Amministrazione.

Il documento definisce i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché le regole di comportamento per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione di competenza della Società.

Si applica in particolare, a tutti i rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e in ogni fase propedeutica, specifica e/o connessa:

- ✓ a richieste per l'ottenimento di provvedimenti di competenza della Pubblica Amministrazione,
- ✓ alla negoziazione e sottoscrizione di accordi con la Pubblica Amministrazione,
- ✓ a pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione,
- ✓ all'adempimento di obblighi nei confronti della Pubblica Amministrazione,
- ✓ a verifiche e/o controlli da parte della Pubblica Amministrazione.

Per i collaboratori esterni dovranno essere previste, all'interno dei relativi incarichi, specifiche clausole contrattuali con le quali precisare il comportamento da tenere con la Pubblica Amministrazione.

Lo scopo del documento è informare tutti gli attori coinvolti nel processo in oggetto delle procedure da seguire affinché le attività siano organizzate svolte e monitorate puntualmente secondo modalità chiare e facilmente identificabili.

La struttura e la composizione delle procedure devono essere tassativamente portate a conoscenza di tutte le risorse dell'azienda.

La Procedura in ambiti rapporti con la Pubblica Amministrazione è allegata al presente Modello.

1.2.5 PROCEDURA PER LA SEGNALEZIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI

La Società, consapevole della necessità di garantire piena efficacia all'applicazione del Modello, ha previsto (in parallelo alle procedure già esistenti sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di archiviazione dei documenti) una specifica procedura che garantisce l'assoluto anonimato ai soggetti che segnalano comportamenti illeciti che costituiscano o potrebbero, anche solo potenzialmente, costituire reato. I soggetti che effettuano una segnalazione non possono in alcun modo subire ritorsioni o pratiche volte a danneggiare l'integrità della persona e della sua posizione lavorativa.

L'anonimato è garantito nei limiti previsti dalla legge. L'Organismo di Vigilanza ha il compito di prendere in carico le segnalazioni e di dare seguito alle dovute verifiche, laddove necessario.

A seguito delle verifiche la Società comunica un report nel quale informa della verifica svolta, l'oggetto del controllo e le eventuali misure messe in atto, sempre mantenendo (nei limiti previsti dalla legge) l'anonimato del soggetto che ha effettuato la segnalazione.

In sintesi possiamo individuare i seguenti elementi:

- ✓ soggetto segnalante: dipendenti (inclusi i dirigenti), componenti di organi sociali, organismo di vigilanza, terzi (partner, fornitori, clienti, collaboratori),

- ✓ soggetti segnalati: le segnalazioni possono riguardare violazioni del Codice Etico, della Linea Guida Anticorruzione e delle prescrizioni di prevenzione penale indicate nel Modello commesse da dipendenti (inclusi i dirigenti), componenti di organi sociali o da terzi (partner, fornitori, clienti, collaboratori),
- ✓ nei limiti e nell'osservanza della Legge, l'organismo di vigilanza garantisce assoluta riservatezza relativamente alla segnalazione ricevuta e garantisce ai soggetti segnalanti e segnalati l'anonimato.

La procedura per la segnalazione dei comportamenti illeciti è allegata al presente Modello.

1.3 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

L'impresa nasce all'inizio degli anni ottanta, da precedenti esperienze imprenditoriali nel settore del trasporto merci per conto terzi.

La Società inizialmente si occupa di movimento terra, espandendosi nel corso degli anni sempre nel medesimo settore.

All'inizio degli anni novanta l'attività entra nell'ambito degli appalti pubblici, nel settore servizi di archiviazione e logistica.

Nel corso del tempo la Società ha consolidato una fase di crescita che ha permesso all'azienda di raggiungere importanti risultati nella realizzazione di opere infrastrutturali; nel corso degli ultimi anni è stata operata anche una diversificazione delle attività per quanto riguarda il settore immobiliare e il settore della gestione dei trasporti nel settore farmaco, sangue ed emoderivati.

Dal punto di vista della governance il punto di forza è sicuramente rappresentato dalle certificazioni di terza parte ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 39001, SA 8000 e OHSAS 18001, oltre al Codice Etico e alla Linea Guida Anticorruzione già implementati; da un punto di vista organizzativo il *plus* può essere individuato nella notevole quantità di macchinari ed attrezzature esclusivamente di proprietà e di ultima generazione, che permette la realizzazione anche delle opere più complesse e insidiose.

Nel corso degli anni la Società ha collaborato con importanti Enti sia Pubblici che Privati.

La PLURIMA S.P.A. è una società per azioni. Tra le figure maggiormente rilevanti, oltre alla Presidenza, sono presenti le seguenti funzioni: Direzione Aziendale, Amministrazione, Responsabile di Commessa, Responsabile Ufficio Acquisti, Direzione Tecnica, Responsabile Commerciale.

Organo di Amministrazione

All'Organo Amministrativo sono conferiti, da statuto, i più ampi poteri per la gestione della Società e per il compimento di tutti quegli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendessero necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, fatta solo eccezione per quelli che per legge o per Statuto spettano alla decisione dei soci.

Altre figure con specifiche responsabilità

Le mansioni di tutte le figure responsabili della Società sono presenti all'interno del Manuale della Qualità. Le funzioni sono altresì rappresentate nell'Organigramma Aziendale.

1.4 PRINCIPI DI LEGALITÀ E VALORI ETICI QUALI STRUMENTI DI GOVERNANCE

Il rispetto della legalità e l'adozione di valori etici universali sono elementi considerati di grande importanza all'interno della cultura aziendale della Società.

Il rispetto delle norme e delle leggi riguardanti la propria attività, la cooperazione, l'attenzione verso i dipendenti e i clienti e il rispetto delle norme sulla sicurezza sono aspetti organizzativi scelti in maniera specifica e sono sostenuti con impegno diretto.

La Società si fa carico, in prima linea, della comunicazione dei valori etici e legali attraverso diversi modi quali:

- ✓ adozione di standard e di linee-guida,
- ✓ colloqui individuali e di gruppo,
- ✓ attività di formazione, informazione e sensibilizzazione.

La Società ha la responsabilità di creare e sostenere una cultura aziendale che enfatizzi l'importanza di un comportamento etico e legale per tutti i dipendenti e i collaboratori, e adotta tutti gli strumenti idonei per impedire che comportamenti o eventi dannosi per l'Organizzazione occorranza.

La Società e la direzione ritengono che una posizione di carattere etico personale potrebbe essere influenzata, in meglio, dalla cultura organizzativa in cui l'individuo opera, favorendo l'efficacia del Modello quale sistema di prevenzione penale; per questo la Società ha provveduto a divulgare il più possibile i contenuti del Modello comprese le prescrizioni in esso contenute.

Tuttavia la Società, come accennato, ha già in essere da tempo alcuni strumenti di governance:

- Lo Statuto
- Il Codice Etico
- Il Manuale della Qualità e le relative procedure
- Le procedure relative ai sistemi ISO 9001, SA8000, ISO 14001 e ISO 45001
- La Linea Guida Anticorruzione

L'insieme di questi strumenti organizzativi consente di interpretare correttamente come sono attuate le decisioni della Società.

In particolare il Codice Etico, già in essere e allegato al presente Modello, intende esprimere la responsabilità, gli impegni e i principi deontologici assunti dagli amministratori, dai collaboratori e dai dipendenti della Società nella conduzione delle attività aziendali quotidiane.

Il Codice identifica e illustra gli elementi fondanti dell'etica aziendale e descrive:

- i principi valoriali che ispirano la Società,
- le norme e gli standard di comportamento,
- le modalità applicative.

La Linea Guida Anticorruzione, anch'essa allegata al presente Modello e già in essere all'interno della Società, indica alcuni ambiti o attività sensibili dove potrebbero manifestarsi potenzialmente fenomeni corruttivi.

Tali ambiti sono i seguenti:

- Omaggi e spese di rappresentanza
- Liberalità
- Sponsorizzazione di eventi
- Acquisto di beni e servizi, consulenze e prestazioni occasionali
- Gestione delle risorse finanziarie
- Vendite
- Assunzione di personale
- Selezione dei partners
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Accanto all'individuazione degli ambiti, la Linea Guida Anticorruzione traccia altresì una serie di principi generali che devono essere osservati nella conduzione delle attività, ai fini della Linea Guida ma anche dell'efficacia del presente Modello.

Tali principi, applicati agli ambiti di cui sopra, costituiscono il primo livello del sistema del controllo interno¹ volto a fornire una ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Di seguito i principi generali:

1. *Rispetto del Codice Etico*: le attività devono essere condotte conformemente ai principi indicati nel Codice Etico della Società.
2. *Segregazione dei compiti*: il potere di autorizzazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di un soggetto diverso:
 - dal soggetto che esegue l'operazione nell'ambito delle sue mansioni,
 - dal soggetto che ha la facoltà di controllare le operazioni.
3. *Definizione dei poteri e dei ruoli*: i poteri autorizzativi di firma devono essere in linea con le responsabilità organizzative assegnate e chiaramente definiti e condivisi in tutta l'organizzazione. A tal fine devono essere indicati i ruoli e le responsabilità di ognuno.
4. *Tracciabilità dei processi*: ogni attività deve essere identificata all'interno di un processo, per il quale devono essere presenti documenti di riferimento aggiornati, dettagliati e disponibili.
5. *Formazione del personale*: il personale deve essere adeguatamente formato circa tutte le prescrizioni presenti negli strumenti di governance della Società.
6. *Adeguatezza delle norme*: tutte le norme e i regolamenti aziendali devono essere in linea con le attività della Società e con la complessità delle stesse, tali da garantire le attività di controllo e di prevenzione di potenziali eventi dannosi o rischiosi.

¹ Un livello di controllo maggiore è rappresentato dai principi di comportamento e di controllo delineati nella parte speciale del Modello.

Gli strumenti di governance indicati sono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e sono strumenti necessari:

- ✓ al conseguimento degli obiettivi del Modello,
- ✓ alla sua efficacia applicativa.

1.5 RISORSE

L'Organizzazione è consapevole che una corretta ed efficace applicazione del Modello necessita di risorse adeguate a sostenere tale sforzo, in mancanza di tale premessa ogni obiettivo a riguardo non sarebbe realisticamente perseguibile.

L'impegno per la disponibilità di risorse è fondante all'adozione del presente Modello; precisa garanzia formale in tal senso è inclusa nella Politica per la Gestione del Rischio-Reato.

In particolare la Società ha considerato i seguenti elementi in termini di risorse:

- ✓ risorse umane, ovvero personale adeguatamente consapevole, formato e coinvolto,
- ✓ risorse finanziarie, ovvero fondi sufficienti e disponibili per condurre le attività necessarie nel pieno rispetto delle regole.²

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 PREMESSA

La Società, nell'adottare il Modello, oltre ad attenersi alle prescrizioni presenti nel D. Lgs. 231/2001, ha armonizzato sulla base della propria realtà aziendale e dei propri obiettivi le prescrizioni contenute all'interno di norme, linee guida e standard che possono essere riassunti nei seguenti elementi:

- ✓ Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo elaborate da Confindustria
- ✓ UNI ISO 9001
- ✓ ISO 37001
- ✓ D. Lgs. 81-2008
- ✓ ISO 45001
- ✓ ISO14001
- ✓ SA8000
- ✓ Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali
- ✓ Linee Guida Anticorruzione

² Tra le risorse finanziarie necessarie è importante sottolineare che l'Organismo di Vigilanza e le attività di audit interno e di assistenza all'ODV rappresentano una assoluta priorità ai fini dell'attuazione e dell'efficacia del Modello.

La Società ha proceduto a tale armonizzazione adottando i seguenti principi logici:

- ✓ secondo il principio della **rilevanza** per l'attività della Società, in merito alle prescrizioni volontarie aventi natura di best-practices,
- ✓ secondo il principio della **cogenza**, per tutte le norme che si applicano all'attività, a prescindere dal presente Modello e alle quali il Modello riferisce laddove necessario,
- ✓ secondo il principio dell'**economicità**, in relazione ai sistemi di controllo già esistenti e in funzione del rapporto costo/risorsa da proteggere. Per quanto riguarda la prevenzione dei reati rilevanti, alla luce del presente Modello e ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il rapporto minimo è determinato dalla necessità di raggiungere un livello di prevenzione tale per cui la commissione di un fatto illecito possa avvenire solamente con la fraudolenta elusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Nell'adottare questi principi si intende massimizzare la gestione dei rischi ottimizzando i riferimenti, onde evitare ridondanze, conflitti d'interpretazione e difficoltà operative.

Tuttavia si sottolinea che il presente Modello prevale sempre su qualsiasi altro regolamento interno che risulti peggiorativo dal punto di vista della prevenzione penale, attività per la quale tale Modello è ideato.

2.2 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DEGLI ENTI

Con il D. Lgs. 231/2001 (di seguito "Decreto"), è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa³, a carico di Enti per alcuni reati commessi a suo vantaggio o interesse; dove la responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

Con il Decreto il legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione - anch'essa firmata a Bruxelles - il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 in materia di lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

E' stato pertanto introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

³ Il decreto è di ispirazione europeista, ed è stato introdotto nel nostro ordinamento con il preciso scopo di ratificare alcuni atti internazionali volti in tal senso. Il Decreto infatti introduce per la prima volta nell'ambito del nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli Enti, anche sprovvisti di personalità giuridica, per i reati posti in essere da parte di coloro che agiscono in nome e per conto dell'Ente che rappresentano, nell'interesse o vantaggio dello stesso.

La dilatazione del perimetro applicativo della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Di seguito alcuni articoli della legge da cui derivano gran parte delle interpretazioni con le quali oggi sono redatti i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231/2001:

Art. 5 D. Lgs. 231/2001 – Responsabilità dell'Ente

"1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi."

Art. 6 D. Lgs. 231/2001 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente

"1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). (1)

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente."

Stando a quanto indicato nel Decreto, il fatto delittuoso deve essere commesso:

- ✓ da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso,
- ✓ da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Un'ulteriore e doverosa precisazione andrebbe immediatamente fatta per quanto riguarda i soggetti autori del reato. Facendo espressamente riferimento al Decreto, possiamo individuare tre tipologie di soggetti:

- ✓ **Soggetti in posizione apicale**, definiti dall'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto. Sono ad esempio il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il direttore generale e tutti i soggetti che, pur non in possesso di una precisa delega a rappresentanza dell'Ente, esercitano l'attività di gestione e di controllo.
- ✓ **Soggetti subordinati**, definiti dall'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto. Sono ad esempio i lavoratori dipendenti, i collaboratori o soggetti esterni all'Ente stesso ai quali sia stato affidato un incarico sotto il controllo dei soggetti in posizione apicale.
- ✓ **Altri soggetti terzi** che agiscono in nome o per conto dell'Ente.

La responsabilità introdotta dal Decreto mira quindi a colpire a livello patrimoniale l'Ente che abbia tratto un vantaggio dalla commissione di alcune fattispecie di reato, previste a catalogo dal Decreto stesso e costantemente aggiornate. A differenza del contesto normativo precedente all'entrata in vigore del Decreto, nel quale gli interessi economici dei Soci non venivano colpiti da reati commessi da dipendenti e amministratori nell'interesse o vantaggio dell'Ente, ora è possibile applicare a soggetti giuridici specifiche sanzioni; misure che, oltre a quelle a carattere pecuniario sulla base di specifiche quote a seconda della tipologia di reato, sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione all'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Operando una sintesi, possiamo così descrivere le possibili sanzioni previste dal Decreto, le quali possono essere di due tipologie:

- ✓ Pecuniaria
- ✓ Interdittiva

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote".

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, solo in ipotesi tassative e sono:

- ✓ interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività,
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- ✓ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
- ✓ il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere applicate, è necessario che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) L'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale.
- b) Il reato è stato commesso da un soggetto subordinato nel caso di gravi carenze organizzative.
- c) In caso di reiterazione degli illeciti.

Tuttavia il Decreto prevede la possibilità per l'Ente di non incorrere in alcuna responsabilità amministrativa in relazione alla commissione di reati, se è in grado di provare che:

1. L'Organo Amministrativo ha adottato e attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adeguato a prevenire i reati della fattispecie di quelli verificatisi.
2. Il compito di vigilare sull'attuazione del Modello e sulla sua effettiva efficacia⁴ è stato affidato ad un organismo di controllo dotato di autonomi poteri.
3. Il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello.

⁴ Con "efficacia" del Modello il Decreto intende: una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4. Non vi è stata insufficiente od omessa vigilanza da parte dell'organismo di controllo di cui al punto 2.

È opportuno sottolineare che l'Ente non risponde dei reati commessi da soggetti sopra indicati (soggetti in posizione apicale o soggetti subordinati) i quali abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

La responsabilità dell'Ente si configura anche in relazioni a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.⁵

Negli ultimi anni le fattispecie di reato sono state ampliate costantemente, anche per espressa volontà del Legislatore di diffondere il più possibile una cultura aziendale improntata alla legalità e, allo stesso tempo, adeguare l'efficacia dello strumento alle dinamiche sociali ed economiche. Questo approccio favorisce la necessità, da parte delle organizzazioni, di un costante aggiornamento del Modello e delle pratiche aziendali di controllo.

Sempre stando a quanto indicato nel D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dallo stesso Decreto⁶, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti di cui sopra.

Di seguito sono elencate le fattispecie di reato previste dal Decreto, aggiornate alla data del 28 luglio 2020 (ultimo provvedimento inserito: D. Lgs. 75/2020).

Per ogni fattispecie sono indicati altresì i reati del Codice Penale, o di altre leggi, inclusi negli articoli del Decreto.

#	Art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2	24-Bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	24-Ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
5	25-Bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-Bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
7	25-Ter	Reati societari
8	25-Quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

⁵ In ogni caso la Società non ha interessi e non opera all'estero, pertanto tale ipotesi non è al vaglio.

⁶ Vedi catalogo dei reati aggiornato.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo



Pag.: 19

di 106

#	Art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
9	25-Quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-Quinques	Delitti contro la personalità individuale
11	25-Sexies	Reati di abuso di mercato
12	25-Septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13	25-Octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
14	25-Novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
15	25-Decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
16	25-Undecies	Reati Ambientali
17	25-Duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
18	25-Terdecies	Razzismo e Xenofobia
19	25-Quaterdecies	<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i>
20	25-Quinquesdecies	<i>Reati tributari</i>
21	25-Sexdecies	<i>Contrabbando</i>
22	L. 9/2013	Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
23	Reati transazionali	Reati transnazionali

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea e per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, n. 231/2001).

- a) Malversazione a danno dello Stato
- b) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- c) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della CE
- d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- f) Frode nelle pubbliche forniture
- g) Frode in agricoltura

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008].

- a) Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
- b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- d) Diffusione di apparecchiature o dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- e) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- f) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici
- h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- j) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- k) Frode informatica del certificatore di firma elettronica
- l) Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009].

- a) Associazione per delinquere
- b) Associazione di tipo mafioso
- c) Scambio elettorale politico-mafioso
- d) Sequestro di persona a scopo di estorsione
- e) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- f) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis per agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
- g) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

4. Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, d.lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D. Lgs. 75/2020].

- a) Peculato
- b) Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- c) Concussione
- d) Corruzione per l'esercizio della funzione
- e) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- f) Circostanze aggravanti
- g) Corruzione in atti giudiziari
- h) Induzione indebita a dare o promettere utilità

- i) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- j) Pene per il corruttore
- k) Istigazione alla corruzione
- l) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della CE e di funzionari della CE e di stati esteri
- m) Abuso d'ufficio
- n) Traffico di influenze illecite

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009].

- a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- b) Alterazione di monete
- c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- e) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- f) Contraffazione di carta filigrana in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigrana
- h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].

- a) Turbata libertà dell'industria e del commercio
- b) Illecita concorrenza con minaccia e violenza
- c) Frodi contro le industrie nazionali
- d) Frode nell'esercizio del commercio
- e) Vendita di sostanza alimentari non genuine come genuine
- f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

7. Reati societari Art. 25-ter, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 38/2017].

- a) False comunicazioni sociali
- b) False comunicazioni sociale in danno della Società, dei soci o dei creditori

- c) Impedito controllo
- d) Indebita restituzione di conferimenti
- e) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve
- f) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante
- g) Operazioni in pregiudizio dei creditori
- h) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- i) Formazione fittizia del capitale
- j) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- k) Corruzione tra privati
- l) Illecita influenza sull'assemblea
- m) Aggiotaggio
- n) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- o) Istigazione alla corruzione tra privati

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003].

- a) Associazioni sovversive
- b) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- c) Assistenza agli associati
- d) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- e) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- f) Condotte con finalità di terrorismo
- g) Attentato con finalità di terrorismo o di eversione
- h) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- i) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- j) Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo
- k) Cospirazione politica mediante accordo
- l) Cospirazione politica mediante associazione
- m) Banda armata: formazione e partecipazione
- n) Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- o) Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
- p) Danneggiamento delle installazioni a terra
- q) Sanzioni
- r) Pentimento operoso
- s) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].

- a) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003].

- a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- a) Prostituzione minorile
- b) Pornografia minorile
- c) Detenzione di materiale pornografico
- d) Pornografia virtuale
- e) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- f) Tratta di persone
- g) Acquisto e alienazione di schiavi
- h) Adescamento di minorenni
- i) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005].

- a) Abuso di informazioni privilegiate
- b) Manipolazione del mercato

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007].

- a) Omicidio colposo
- b) Lesioni personali colpose

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio (Art. 25-octies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014].

- a) Ricettazione
- b) Riciclaggio
- c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- d) Auto riciclaggio

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].

- a) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa
- b) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione

- c) Abusiva pubblicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborare; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
- d) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati
- e) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa
- f) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
- g) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuare via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica e sia digitale

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].

- a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015].

- a) Inquinamento ambientale
- b) Disastro ambientale
- c) Delitti colposi contro l'ambiente
- d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- e) Circostanze aggravanti
- f) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- g) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- h) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette

- a) Scarichi di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
- b) Attività di gestione rifiuti non autorizzata
- c) Traffico illecito di rifiuti
- d) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- e) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee
- f) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- g) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato analisi rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto rifiuti
- h) Inquinamento doloso provocato da navi
- i) Inquinamento colposo provocato da navi

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, d.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 109/2012].

- a) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- b) Articolo 12 comma 3, comma 3bis, comma 3ter e comma 5 del D. Lgs. 286/1998

18. Razzismo e Xenofobia (Art. 25-terdecies, d.lgs. n. 231/2001).

- a) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, d.lgs. n. 231/2001).

- a) Articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Frode in competizioni sportive
- b) Articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

20. Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, d.lgs. n. 231/2001 – introdotto dalla L. 157/2019 e modificato con D. Lgs. 75/2020).

- a) Articolo 2 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- b) Articolo 3 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- c) Articolo 4 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele
- d) Articolo 5 D. Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione
- e) Articolo 8 D. Lgs. 74/2000 – Emissioni di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- f) Articolo 10 D. Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili
- g) Articolo 10 quater D. Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione
- h) Articolo 11 D. Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

21. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, d.lgs. n. 231/2001 – introdotto dal D. Lgs. 75/2020).

- a) Contrabbando – D.P.R. 43 del 1973

22. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)
[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- a) Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- b) Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- c) Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- d) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- e) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- f) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- g) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- h) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- i) Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

23. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

- a) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- b) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- c) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- d) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- e) Favoreggiamento personale
- f) Associazione per delinquere
- g) Associazione di tipo mafioso

Di seguito una sintesi delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 e i reati presupposto ad essi collegati (Codice Penale o altre leggi):

Fattispecie di reato

**Articolo D.LGS.
231/2001**

**Reati presupposto (Codice
Penale o altre leggi)**

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Art. 24

316 bis c.p.

316 ter c.p.

356 c.p.

640 com. 2 c.p.

640 bis c.p.

640 ter c.p.

Art. 2 L. 898/1986

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-bis

491 bis c.p.

615 ter c.p.

615 quarter c.p.

615 quinquies c.p.

617 quarter c.p.

635 bis c.p.

635 ter c.p.

635 quarter c.p.

635 quinquies c.p.

640 quinquies c.p.

Articolo 1, comma 11 D.L.
105/2019

		416 c.p.
		416 bis c.p.
		416 ter c.p.
		630 c.p.
3. Delitti di criminalità organizzata	Art. 24-ter	74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
		art. 407, com. 2, lett. a, numero 5, c.p.p.
		314 c.p.
		316 c.p.
		317 c.p.
		318 c.p.
		321 c.p.
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità e corruzione	Art. 25	319 c.p.
		319 bis c.p.
		319 ter c.p.
		319 quarter c.p.
		346 bis c.p.
		322 c.p.
		323 c.p.

		453 c.p.
		454 c.p.
		455 c.p.
		457 c.p.
		459 c.p.
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 25-bis	460 c.p.
		461 c.p.
		464 c.p.
		473 c.p.
		474 c.p.
		513 c.p.
		515 c.p.
		516 c.p.
6. Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 25-bis.1	517 c.p.
		517 ter c.p.
		517 quarter c.p.
		513 bis c.p.
		514 c.p.

2621 c.c.

2622 com. 1, 3 c.c.

Art. 173-bis del D Lgs 58/98

2625 com. 2 c.c.

2632 c.c.

2626 c.c.

2627 c.c.

2628 c.c.

7. Reati societari

Art. 25-ter

2629 c.c.

2633 c.c.

2635 c.c.

2635 bis c.c.

2636 c.c.

2637 c.c.

2629 bis c.c.

2638 com. 1 e 2 c.c.

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico previsti dal codice penale e
dalle leggi speciali

Art. 25-ter

Codice penale e leggi speciali

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili

Art. 25-quater.1

583 bis c.p.

		600 c.p.
		600 bis c.p.
		600 ter c.p.
		600 quarter c.p.
		600 quarter 1 c.p.
10. Delitti contro la personalità individuale	Art. 25-quinquies	600 quinquies c.p.
		601 c.p.
		602 c.p.
		603 bis c.p.
		609 undecies c.p.
		D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184
11. Reati di abuso di mercato	Art. 25-sexies	
		D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Art. 25-septies	589 c.p.
		590 c.p.
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio	Art. 25-octies	648 c.p.
		648 bis c.p.
		648 ter c.p.
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies	Art. 171, legge 633/1941
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies	377 bis c.p.

		733 bis c.p.
		D. Lgs. n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente"
16. Reati ambientali	Art. 25-undecies	727 bis c.p.
		L. n. 150/1992
		L. n. 549/1993
		D. lgs. N. 202/2007
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25-duodecies	D. Lgs. n. 286/1998
18. Razzismo e Xenofobia	Art. 25- terdecies	604 bis c.p.
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25- quaterdecies	L. 13 dicembre 1989, n. 401
20. Reati tributari	Art. 25 quinquiesdecies	Articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater e 11 D. Lgs. 74/2000
21. Contrabbando	Art. 25 sexiesdecies	D.P.R. 43/1973
		440 c.p.
		442 c.p.
		444 c.p.
20. Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	L. n. 9/2013	473 c.p.
		474 c.p.
		515 c.p.
		516 c.p.
		517 c.p.

416 c.p.

416 bis c.p.

291-quater del testo unico di
cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43

21. Reati transnazionali

L. n. 146/2006

74 del testo unico di cui al
Decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309

12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5,
del testo unico di cui al D. Lgs.
25

luglio 1998, n. 286

377 bis c.p.

378 c.p.

3. PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

3.1 PREMESSA

La Società ha intrapreso tale iniziativa nella consapevolezza che l'adozione del Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione legale ed etica per tutti coloro che operano in nome e per conto della Società affinché ognuno, nell'esercizio delle proprie attività, proceda in modo corretto e lontano da comportamenti che possano generare la commissione dei reati contemplati dal Decreto, recando così un danno alla Società.

Il Modello è la sintesi di attività di risk assessment propedeutiche, che hanno consentito di delineare il perimetro e le aree a rischio e di individuare e formulare precise disposizioni alle quali tutti i destinatari del Modello devono necessariamente attenersi.

Nell'adottare il Modello, e nell'individuare i rischi-reato potenzialmente rilevanti, la Società ha adottato come logica sottostante un approccio che prevede le seguenti possibilità di trattamento dei rischi-reato derivanti dall'esercizio delle attività aziendali:

- ✓ evitare il rischio,
- ✓ rimuovere la fonte del rischio,
- ✓ trasferire il rischio,
- ✓ ritenere il rischio,
(non sono ritenibili i rischi-reato derivanti dall'applicazione di norme cogenti)
- ✓ modificare le conseguenze del rischio.

Il presente Modello, in ogni caso, ha come obiettivo primario quello di evitare i rischi o di rimuoverne la fonte.

La Società, nelle fasi di redazione e applicazione del Modello, ha stabilito altresì:

- ✓ le motivazioni delle scelte,
- ✓ le tempistiche di attuazione,
- ✓ le modalità di comunicazione e di reporting,
- ✓ le modalità di controllo,
- ✓ le risorse necessarie.

Ogni nuovo rischio-reato considerato rilevante, posteriore all'implementazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sarà incluso secondo tutti i passaggi logici e pratici descritti nel presente capitolo.

3.2 ADOZIONE DEL MODELLO QUALE STRUMENTO ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella gestione del proprio business e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri Dipendenti e Collaboratori, ha ritenuto conforme

alle proprie politiche aziendali procedere alla redazione del presente Modello. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché nell'espletamento delle proprie attività adottino comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- ✓ determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società,
- ✓ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi cui la Società intende attenersi nell'espletamento delle attività,
- ✓ consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio delle aree sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi appena indicati:

- ✓ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i soggetti delle regole comportamentali e delle procedure istituite,
- ✓ la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire,
- ✓ la verifica e documentazione delle operazioni a rischio,
- ✓ l'individuazione, anche attraverso il richiamo ad eventuali procedure aziendali adottate dalla Società, di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione,
- ✓ il rispetto del principio della separazione o segregazione delle funzioni,
- ✓ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ✓ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post),
- ✓ l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate,
- ✓ l'attribuzione all'ODV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

La Società, nell'implementare il Modello, è consapevole che per quanto riguarda la responsabilità dell'Ente l'art. 6 del Decreto, come già accennato in precedenza, prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'Organo Amministrativo dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b.

All'interno di questo quadro l'Ente, per non risultare responsabile di una propria colpa organizzativa di fronte a fatti delittuosi contestati, dovrà provare la reale sussistenza dei punti appena elencati.

Inoltre il Decreto, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati tra quelli previsti dal Decreto,
- ✓ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire,
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati,
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello,
- ✓ introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto la Società ha condotto la redazione del Modello secondo precisi obiettivi, senza i quali sarebbe venuto meno il significato dell'introduzione di un nuovo sistema di controllo aziendale.

I principali obiettivi che il Modello si propone sono:

- delineare i principi e le norme che dovranno guidare i comportamenti del personale dipendente e di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della società,
- regolamentare l'operatività dell'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo,
- istituire un complesso di regole e di controlli interni volte ad individuare per le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi e le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente la commissione degli stessi.

La Società è consapevole che il Decreto, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, individua importanti principi di responsabilità patrimoniale diretta per la commissione di atti illeciti nelle modalità sopra descritte; pertanto la redazione del Modello è stata condotta tenendo presente, in ogni fase, tutti i punti sopra elencati.

In un'ottica di sempre maggiore responsabilizzazione della Società e con l'obiettivo di prevenire la commissione di reati rilevanti la Società, con il Modello, intende attivare tutte le misure necessarie, proprio in virtù dei fattori esimenti previsti dal Decreto, per far sì che qualsiasi responsabilità, derivante dalla commissione di uno o più reati che possano indurre la Società ad essere nella posizione di risultare beneficiaria di indebiti vantaggi, ricada esclusivamente in capo al soggetto che ha commesso il fatto illecito.

La Società, con l'adozione del Modello, si propone quindi i seguenti ulteriori obiettivi:

- ✓ individuare le fattispecie di reato rilevanti, con riferimento al d.lgs. 231/2001, in relazione alla propria attività aziendale ed a tutte le attività ad essa connesse e collegate,
- ✓ attivare tutte le attività necessarie per consentire al Modello di essere pienamente operante quale strumento esimente di responsabilità,
- ✓ informare adeguatamente tutti i soggetti che operano a contatto, a nome o per conto della Società delle prescrizioni previste nel Modello, a tutela della propria immagine e posizione,
- ✓ migliorare la cultura aziendale,
- ✓ migliorare la propensione al rischio,
- ✓ migliorare il sistema di compliance,
- ✓ migliorare il sistema di governance.

Come già accennato il Modello è composto essenzialmente da due parti:

- **Parte Generale:** contenente una descrizione dell'attività della società, i principi di adozione del Modello e alcuni principi generali di comportamento e di controllo per le attività della Società,
- **Parte Speciale:** frutto dell'attività di risk-assessment e contenente i protocolli specifici di comportamento e di controllo per tutte le attività nelle quali è stato individuato un potenziale rischio legato alla commissione di uno o più dei reati previsti dal Decreto.

Il sistema di prevenzione dei rischi-reato rappresentato dal Modello è stato redatto seguendo le seguenti fasi progettuali:

1. Pianificazione e diagnosi (raccolta dati, informazioni sulla società, interviste, risk assessment).
2. Progettazione (As is Analysis e Gap Analysis).
3. Predisposizione (progettazione e predisposizione del Modello e dei principi di controllo).
4. Implementazione (operatività del Modello).

Pianificazione e diagnosi

L'Organizzazione nell'adottare il presente Modello ha utilizzato un approccio finalizzato ad individuare e analizzare tutti i processi e le attività esistenti. A tal fine è stato utilizzato il sistema di gestione ISO 9001 in essere e sono state condotte apposite interviste ai soggetti responsabili.

Il funzionamento della Società è legato allo svolgimento di numerose attività collegate; sono state prese in considerazione tutte le attività o insieme di esse che utilizzano risorse e che consentono la trasformazione di elementi in ingresso in elementi in uscita⁷. La Società ha quindi identificato i processi esistenti, ha stabilito le relazioni esistenti fra di essi e ha ipotizzato variazioni, modifiche o l'introduzione di nuovi strumenti solo laddove necessario, in linea con il presente Modello.

Sono state ritenute idonee, con gli opportuni riferimenti al Modello, le procedure e i moduli già in essere descritti nel Manuale del Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 oltre ai sistemi SA8000, ISO 14001 e ISO 45001.

L'Organizzazione ha ritenuto che un approccio di questo tipo possa essere vincente per identificare un Modello che possa tenere sotto controllo le attività sensibili e le loro interazioni, e per individuare particolari processi critici che possano causare un effetto domino.⁸

Nell'individuare i processi, l'Organizzazione ha considerato:

- ✓ le attività e i processi nel suo complesso,
- ✓ le attività e i processi dal punto di vista dei rischi-reato previsti dal Decreto.

Le attività e i processi sono stati individuati:

- ✓ all'interno dell'Organizzazione, nelle figure che rivestono ruoli di direzione, amministrazione e rappresentanza e i relativi sottoposti,
- ✓ all'esterno dell'Organizzazione, presso attività in outsourcing, fornitori critici e clienti.⁹

Come già descritto in precedenza, nell'individuare i processi è stato preso in considerazione il sistema di gestione aziendale già in essere e attivo all'interno dell'azienda, pertanto i processi individuati al fine del presente Modello possono essere i medesimi di quelli previsti all'interno del sistema ISO 9001; sono state eventualmente apportate integrazioni e riferimenti alle procedure in essere in funzione delle finalità del Modello.

Inoltre, nell'adottare il Modello, la Società ha istituito le più ampie relazioni con tutti i portatori di interesse, laddove questa pratica si è resa necessaria. La Società, infatti, da tempo opera in assoluta trasparenza e si confronta con tutti gli stakeholder scambiando informazioni di varia natura.

Tuttavia questa fase è considerata dalla Società stessa particolarmente importante in quanto consente a tutte le parti interessate di prendere pienamente consapevolezza delle attività di prevenzione penale che l'Organizzazione intende porre in essere con l'adozione del Modello, oltre a consentire a tutti di intervenire attraverso informazioni, preoccupazioni, consigli, opzioni e altri elementi utili all'implementazione del piano, anche dal punto di vista dell'individuazione di nuovi potenziali rischi-reato.

⁷ Sono stati individuati tutti i processi aziendali.

⁸ Si ha un "effetto domino" quando le conseguenze di un evento impattano su altri processi non direttamente interessati dall'evento stesso.

⁹ A riguardo si precisa che la Società non ha in essere attività gestite da terzi attraverso contratti di service.

Tale analisi della percezione del rischio consente alla Società di conoscere le posizioni di tutte le parti interessate e di instaurare, e consolidare, un dialogo che garantiscono approvazione e supporto.

Al fine di garantire la costanza e l'aggiornamento delle informazioni è stato messo in atto un piano di comunicazione continua con tutti gli stakeholder rilevanti, con lo scopo d'instaurare una collaborazione permanente che confermi nel tempo:

- ✓ una tempestiva percezione del cambiamento dei contesti,
- ✓ un confronto costante sull'efficacia del Modello,
- ✓ un confronto sull'individuazione di eventuali rischi-resto residui,
- ✓ l'identificazione di nuovi rischi-reato rilevanti connessi a nuove attività o a modifiche delle stesse,
- ✓ comunicazione in caso di segnalazioni.

Il piano di comunicazione continua che la Società ha attivato prevede l'invio ad ogni stakeholder un questionario, che ha lo scopo di aggiornare i portatori di interesse su eventuali modifiche riguardanti le prescrizioni sulla prevenzione penale previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società e di chiedere opinioni e informazioni in merito a specifici temi e ambiti scelti di volta in volta.

In ultima analisi, è importante sottolineare che la Società, nell'adottare il Modello, ha definito il contesto interno ed esterno nel quale opera quali limiti d'azione delle attività e punti di riferimento.

Per quanto riguarda il contesto interno, la Società è pienamente consapevole e ha la volontà di implementare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con tutte le considerazioni e implicazioni che ne conseguono.

L'ambiente interno è protagonista delle attività di prevenzione penale e in esso sono presenti tutti gli elementi per raggiungere gli obiettivi descritti nella Politica per la Gestione dei Rischi-Reato.

L'analisi propedeutica all'implementazione del presente Modello ha considerato i seguenti elementi interni:

- ✓ il livello di governance,
- ✓ gli obiettivi e le strategie per la gestione dei rischi,
- ✓ norme e standard già adottati e attivi,
- ✓ un'ulteriore apertura ai temi della legalità e dell'etica, oltre a quanto già adottato a riguardo con successo negli anni,
- ✓ le risorse umane e finanziarie utili ad adottare efficacemente il presente Modello,
- ✓ la necessità di adottare ulteriori sistemi di controllo oltre a quelli già efficacemente implementati in azienda,
- ✓ un piano di comunicazione continua con tutti gli stakeholder.

Per quanto riguarda l'ambiente esterno, tutti i portatori d'interesse sono stati coinvolti nell'implementazione del presente Modello attraverso attività informative e attraverso l'implementazione di un canale di comunicazione continua che prevede lo scambio costante d'informazioni.

L'analisi propedeutica all'implementazione del presente Modello ha considerato i seguenti elementi esterni:

- ✓ l'elenco degli stakeholder e i loro interessi,
- ✓ gli aspetti normativi e legali,
- ✓ gli aspetti tecnologici e tecnici connessi all'attività,
- ✓ l'attività delle Società nel suo complesso.

Progettazione del Modello

La Società intende per rischio l'effetto dell'incertezza sugli obiettivi, in altre parole uno scostamento da quanto atteso che può essere sia positivo, sia negativo. Il rischio è anche caratterizzato dal riferimento a eventi potenziali e alle relative conseguenze, oltre alla probabilità del verificarsi degli eventi stessi. Qualunque tipologia di azione o attività attuate dalla Società implica necessariamente il verificarsi di eventi o di rischi le cui conseguenze possono essere positive (benefici) oppure negative (minacce per il raggiungimento degli obiettivi).

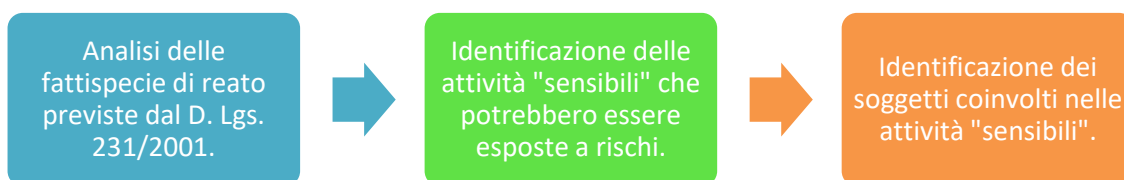
Il rischio o l'evento "positivo" è compreso all'interno del concetto di rischio d'impresa e risponde alle esigenze di persecuzione degli obiettivi della Società, nel rispetto della legalità e delle prescrizioni indicate nel presente Modello, nel Codice Etico e nella Politica per la Gestione dei Rischi.

Il rischio o l'evento "negativo", o potenzialmente tale, richiede un'azione preventiva che la Società, con l'adozione del Modello, intende perseverare ulteriormente, oltre a quanto già perpetrato con successo negli anni fino ad ora.

Le Linee Guida OCSE specificano all'interno dei principi generali (art. 10, 11, 12, 13) alcuni riferimenti di azioni tendenziali da adottare nei confronti dei rischi, qualsiasi essi siano, tra le quali:

- ✓ Una due-diligence basata sul rischio, integrata con altri sistemi di gestione del rischio presenti nell'impresa (art. 10).
- ✓ Evitare di provocare, o contribuire con le proprie attività, il verificarsi di eventi negativi (art. 11).
- ✓ Cercare di prevenire o minimizzare un evento negativo (art. 12).
- ✓ Incoraggiare tutti quelli che operano a nome o per conto della Società a rispettare le prescrizioni delle Linee Guida (art. 13)

Pertanto, contestualmente all'analisi del contesto di riferimento interno ed esterno, si è proceduto all'identificazione dei rischi e alla valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione di specifici reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 secondo il seguente schema logico:



Partendo dal catalogo dei reati previsto dal D. Lgs. 231/2001, sono state esaminate tutte le attività e i processi aziendali in essere dal punto di vista del Decreto, ovvero individuando nelle medesime attività aspetti "sensibili" ai quali potrebbero essere direttamente collegate una o più fattispecie di reato. Successivamente sono state individuati i soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili.

Stando ai dettami del Decreto sono stati inoltre individuati, per ogni attività sensibile, alcuni elementi chiave per la redazione di un Modello efficace, ovvero:

- la regolamentazione: esistenza di documenti, procedure o prassi operative idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili,
- la tracciabilità: esistenza di documenti di supporto alle attività operative che possano testimoniare l'effettivo svolgimento delle attività secondo quanto riportato nei documenti aziendali, nelle procedure o nelle prassi,
- la segregazione dei ruoli e delle responsabilità: esistenza di una precisa suddivisione di ruoli in base a differenti funzioni,
- i poteri Autorizzativi e di firma: esistenza di una precisa suddivisione dei poteri autorizzativi e di firma in base ai differenti ruoli e alle diverse funzioni indicate nei mansionari e all'interno dell'organigramma aziendale.

A seguito dell'analisi dei processi, della conseguente individuazione delle attività sensibili e quindi dei rischi ad esse connessi, in relazione ai reati presupposto previsti dal decreto, sono stati "pesati" i rischi stessi applicando una matrice a due variabili: **impatto vs probabilità**.

La variabile "impatto" è determinata dall'importanza del reato; su questo specifico aspetto i riferimenti sono stabiliti dal reato stesso secondo la legge (es. codice penale) e dal peso che al reato viene dato all'interno del Decreto, attraverso l'attribuzione delle cosiddette "quote".

La variabile "probabilità" è determinata in primis dalla frequenza con cui una determinata attività sensibile viene condotta (es. una volta alla settimana piuttosto che una volta l'anno). Un'attività compiuta settimanalmente avrà potenzialmente una probabilità maggiore di rischio rispetto ad un'attività che viene compiuta annualmente.

Inoltre, la probabilità è determinata dalla presenza o meno di procedure, regolamenti o riferimenti aziendali che possano incidere sull'operatività, regolando l'attività, e quindi rendendo più o meno probabile l'evento rischioso considerato sensibile ai fini del Decreto¹⁰.

IMPATTO	A (3)	3	6	9
	M (2)	2	4	6
	B (1)	1	2	3
		B (1)	M (2)	A (3)
		PROBABILITA'		

Operando in questi termini, è stato possibile attribuire ad ogni attività sensibile un peso più o meno maggiore all'interno del Modello; questo ha consentito di finalizzare i protocolli specifici di comportamento e di controllo previsti nella parte speciale.

¹⁰ La presenza di procedure aziendali, documentazione organizzativa, regolamenti ecc... mitiga la possibilità che un'attività venga condotta in modo scorretto ovvero non controllato.

Come già accennato, nella predisposizione del Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, in quanto ritenuti idonei a valere come misure di prevenzione di comportamenti illeciti e di reati, contribuendo ad abbassare la probabilità del verificarsi di un evento. A fianco di questa struttura di governance esistente, laddove la relazione tra impatto e probabilità è risultata critica, sono stati affiancati o integrate prescrizioni, procedure e sistemi di controllo per la gestione di talune specifiche attività, dal punto di vista della prevenzione penale ai fini del Modello, dedicando la massima cura nella definizione in chiave unitaria delle procedure già operative della Società.

La Società adotta da qualche tempo misure specifiche per il controllo dei processi di sistema (certificazione UNI ISO 9001), per il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008, certificazione ISO 45001) e per il rispetto delle norme in materia ambientale (certificazione ISO 14001).

Tuttavia la Società ritiene che uno strumento di sintesi più ampio, che includa anche gli attuali sistemi di gestione attivi e che comprenda le fattispecie di rischi-reato rilevanti per la Società ai sensi del Decreto, possa rappresentare un passo avanti significativo nell'ottica di rafforzare la governance della Società, in linea con i più competitivi strumenti di compliance.

Progettazione del Modello - Gap Analysis

La Società nella redazione del Modello, in base alla logica della propensione al rischio e in base alle risultanze dell'analisi *impatto VS probabilità*, ha stabilito una classificazione dei rischi-reato individuati per stabilire dove, eventualmente, vi fossero dei gap da colmare in termini di principi di comportamento e di controllo preventivo. La Società è consapevole che la logica economica "costo-risorsa da proteggere" non può essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva ai fini del presente Modello, in quanto i reati sono indicati da uno specifico catalogo.

Tuttavia è stato necessario individuare un livello di rischio **accettabile**, per consentire di stabilire un limite alla quantità e alla qualità di controlli preventivi che potrebbe, diversamente, essere infinita.

Il principio generale applicato nello stabilire gli ambiti dove intervenire per colmare eventuali gap, invocabile anche nel diritto penale, ovvero quello della presenza di uno specifico **comportamento** alla base della commissione di un reato, rappresenta il criterio di riferimento adottato in fase di gap analysis; per cui il sistema di prevenzione è stato redatto in modo tale che possa essere aggirato solamente fraudolentemente, cioè con un comportamento volto ad eliminare o eludere i presidi preventivi e le misure di sicurezza.

La valutazione dei livelli di rischio e delle probabilità considera i seguenti elementi:

- ✓ La fonte del rischio: quale area sensibile, attività sensibile o processo può generare il rischio.
- ✓ Cosa può succedere: qual è la conseguenza del verificarsi dell'evento.
- ✓ Come può succedere: in che modo si manifesta l'evento.
- ✓ Quando e dove può succedere: in quali contesti e in quali specifiche attività.
- ✓ Le ipotesi e le variabili chiave per valutare il rischio: quali valutazioni sono state effettuate per valutare la significatività e la probabilità del rischio.
- ✓ Il processo di riferimento: il processo interessato.

- ✓ I controlli in essere a presidio del rischio: quali controlli, norme, regolamenti, procedure e altre misure di sicurezza sono a presidio del rischio.
- ✓ I documenti di riferimento: registrazioni e documenti anche delle attività di controllo poste in essere.

La Società mantiene le registrazioni aggiornate riguardanti la valutazione dei livelli di rischio e delle probabilità in apposite tabelle e documenti¹¹ ad uso interno costantemente aggiornati, anche con riferimento ad eventuali segnalazioni interne ed esterne e alle indicazioni dell'organismo di controllo.

Predisposizione del Modello

Nell'adottare il Modello, la Società ha analizzato i rischi connessi all'esercizio della propria attività, considerando la più ampia gamma possibile di rischi-reato e fissando come presupposto fondamentale il rispetto delle norme e dei regolamenti cogenti. Per ciascun rischio-reato, sono state individuate le aree sensibili, le attività sensibili e, infine, i principi specifici di controllo e di comportamento.

L'identificazione e l'applicazione dei protocolli trova piena attuazione anche attraverso il collegamento diretto di ciascun'area sensibile e processo ai reati presupposto, "pesati" secondo la matrice *impatto VS probabilità*.

Nell'identificare i protocolli è stata effettuata una valutazione che ha preso in considerazione le seguenti variabili:

- ✓ Il rispetto delle norme cogenti.
- ✓ Il livello di significatività del rischio (alto, medio basso).
- ✓ La probabilità.
- ✓ La documentazione aziendale disponibile a supporto.
- ✓ Le potenziali conseguenze di un reato associato ad una specifica attività.
- ✓ I collegamenti tra i rischi-reato (effetto domino).

Nella seconda parte del Modello, pertanto, sono indicate in modo specifico le fattispecie di reato rilevanti per la Società, i processi, le aree sensibili, le attività sensibili e i principi di controllo e di comportamento di tutti i potenziali rischi-reato.

Le prescrizioni prevedono anche le modalità di gestione delle risorse finanziarie per il corretto funzionamento, l'efficacia e il miglioramento continuo del Modello.

È condivisibile che, a seguito dell'applicazione delle fasi fino ad ora descritte per la redazione del Modello, il verificarsi di un fatto contestato, connesso a un rischio-reato monitorato e controllato, per il quale esistono esatte indicazioni, possa esistere solamente con la violazione fraudolenta delle prescrizioni previste e dei sistemi di gestione in essere, con un comportamento illecito o comunque non in linea con quanto espressamente indicato dalla Società.

¹¹ Per tabelle e documenti ad uso interno si intendono file informatici contenenti check-list e metodologie di indagine e di valutazione.

Implementazione del Modello

In tale fase, l'attività condotta ha l'obiettivo di rendere operativo il Modello nel suo complesso mediante:

- ✓ la sua formale adozione a mezzo di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ la definitiva attuazione e comunicazione degli elementi di cui si esso si compone: codice etico, procedure operative, organismo di vigilanza, piano di comunicazione e formazione, sistema disciplinare,

Risulta evidente che sarà compito dell'Organismo di Vigilanza nella conduzione dei suoi primi interventi e nella gestione dinamica del Modello di controllo, individuare i criteri cui ispirarsi nella:

- ✓ conduzione delle verifiche periodiche di controllo del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- ✓ aggiornamento delle aree a rischio-reato e le azioni necessarie a conservare nel tempo l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati;
- ✓ attività di reporting informativo agli organi sociali per la modifica o integrazione degli elementi sostanziali del Modello.

3.3 STAKEHOLDER COINVOLTI

La comunicazione e il confronto con i portatori d'interesse, sia interni sia esterni, consentono di condividere, aggiornare e disegnare le migliori scelte per la gestione dei rischi-resto, in linea con gli obiettivi del Modello.

La Società è consapevole che gli stakeholder rappresentano una "alleanza informale", pertanto gli obiettivi alla base dell'adozione del Modello devono tenere conto delle esigenze delle varie parti che hanno interessi, diretti o indiretti, nella gestione della Società e dell'influenza che i portatori d'interesse possono esercitare.

Gli interessi possono anche essere contrastanti; l'Organizzazione ha pertanto stabilito una gerarchia di priorità relative con riferimenti a concetti ampi quali, tra i più importanti, la difesa della legalità, della trasparenza e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il coinvolgimento degli stakeholder si colloca al centro del processo di costruzione del Modello e la qualità delle relazioni che sono state instaurate negli anni costituiscono un asset strategico per la Società.

Il coinvolgimento degli stakeholder è un'attività che la Società ritiene essere a carattere inclusivo e che comprende i principi di:

- ✓ Rilevanza.
(cosa è importante per la Società e per gli stakeholder)
- ✓ Completezza.
(capire qual è l'impatto delle attività e delle scelte e cosa pensano gli stakeholder)
- ✓ Rispondenza.
(agire con una risposta adeguata)

Il processo di coinvolgimento considera alcuni passaggi chiave quali:

- ✓ Individuare chi sono gli stakeholder.

- ✓ Identificare e considerare i rischi di un coinvolgimento strategico, le opportunità, i benefici e gli obiettivi del coinvolgimento.
- ✓ Identificare i propri obiettivi strategici e quanto questi sono importanti per i diversi stakeholder.

La società ha individuato i seguenti stakeholder principali:

STAKEHOLDER	MOTIVAZIONE
I COLLABORATORI	La Società ritiene che tutti i collaboratori, sia interni che esterni, abbiano interesse che l'azienda operi attivamente sul mercato con profitto, nel rispetto della legalità e dei principi etici.
I FORNITORI	La società ritiene che i fornitori siano portatori d'interessi importanti, anche per i fitti rapporti e per la quantità e l'entità dei beni forniti. I fornitori, operando a stretto contatto con la Società, devono essere necessariamente inclusi all'interno di tutte le pratiche di comunicazione connesse alla gestione dei rischi e devono essere a conoscenza dei principi etici e legali che la Società adotta.
I COMMITTENTI	I committenti hanno interesse a che le opere commissionate rispecchino i requisiti di qualità e di economicità previsti e che nell'esecuzione di ogni opera siano rispettati tutti i requisiti normativi e adottate tutti i materiali e le tecnologie migliori.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 PREMESSA

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale, all'art. 6, lett. b), pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa l'affidamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è stata decisa l'adozione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito ODV).

La composizione dell'ODV e la durata in carica saranno individuati con delibera dell'Organo di Amministrazione.

Inoltre, l'Organizzazione ha individuato, nel momento in cui ha adottato il Modello, le risorse impiegate nelle attività di prevenzione penale, e che contribuiranno a costituire l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Successivamente, ai fini del presente Modello, l'Organo di Amministrazione assegna ogni anno un budget di spesa all'ODV; l'assegnazione del budget consente all'Organismo di Vigilanza di operare in assoluta autonomia.

Come accennato, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001, se l'Organo Amministrativo ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati,
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei compiti di controllo all'ODV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Relativamente alla costituzione la legge non fornisce particolari e dettagliate indicazioni. È dunque ammesso optare per una composizione sia monocratica che collegiale, tenendo conto della struttura organizzativa aziendale e delle relative dimensioni, con la possibilità di avvalersi di soggetti estranei.

L'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) di Plurima S.p.A. è composto da un membro scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed autonomia. Il componente deve essere scelto tra soggetti qualificati e con esperienza in materia legale e/o contabile e/o fiscale.

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La nomina dell'Organismo di Vigilanza deve essere comunicata al componente e da questi formalmente accettata. Detta nomina deve essere resa nota anche al Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza nell'esecuzione dei propri compiti deve improntarsi ai principi di:

- **Autonomia ed Indipendenza:** al fine di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa e di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l'Organismo sia privo di compiti operativi e non ingerisca in alcun modo nella operatività della Società; nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia un organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria; riporti direttamente al Consiglio di Amministrazione; determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle.
- **Professionalità:** l'OdV deve garantire un'adeguata professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale.
- **Onorabilità ed assenza di conflitto di interessi.** Per quel che riguarda il presente requisito, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza del componente dell'OdV:

a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale (ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti - c.d. "patteggiamento"), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale della Società, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o con i soggetti esterni incaricati della revisione;

c) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale con la Società o le società che la controllano o le società da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza il componente che riveste il ruolo di OdV è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

L'O.d.V. può avvalersi di consulenti esterni, utilizzando a tal fine – senza specifici vincoli autorizzativi – il budget messo a sua disposizione. In caso di decadenza o revoca del componente dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

La Società, a supporto delle attività dell'ODV, ha comunque inserito in organigramma la seguente figura:

- ✓ Risk Manager: è il responsabile interno dell'applicazione del Modello e supporta l'ODV nelle attività di monitoraggio.

4.2 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il compito di verificare l'effettivo funzionamento, l'efficacia, le performance, l'adeguatezza, i miglioramenti e in generale l'osservanza di tutte le prescrizioni previste nel Modello, e di aggiornarlo, è affidato quindi ad un organismo esterno autonomo e dotato degli opportuni poteri d'iniziativa.

Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere discusse da alcun altro organismo o funzione della Società, tuttavia la dirigenza, nella figura del Risk Manager, è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'operato dell'ODV, in quanto è all'Organo Amministrativo stesso che è attribuita la responsabilità ultima dell'effettivo funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

All'ODV è affidato, sul piano specifico, il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto,
- B. sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto,
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

In via generale tali compiti possono essere così sintetizzati:

- vigilare sulla reale efficacia del Modello,
- vigilare sull'aggiornamento del Modello.

In particolare, da un punto di vista maggiormente operativo, all'ODV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio, resta comunque demandata alle figure responsabili operative,
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale,
- promuovere iniziative per la diffusione e la conoscenza della comprensione del Modello e predisporre adeguata documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti e aggiornamenti per il funzionamento del Modello,
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,
- coordinarsi con tutte le funzioni aziendali per un migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio,
- condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni,
- verificare l'adeguatezza dei principi di comportamento e di controllo previsti nella parte speciale del Modello.

L'Organo di Amministrazione è deputato a curare la comunicazione all'interno della società per quanto riguarda i compiti e i poteri dell'ODV.

Volendo effettuare una sintesi, di seguito il flusso di elementi "in entrata" e in uscita" dell'ODV:

✓ Elementi in ingresso dell'ODV

Tali elementi sono costituiti da tutte le registrazioni raccolte nel corso delle attività di comunicazione, di monitoraggio, di audit, di formazione, di gestione delle tabelle e dei documenti ad uso interno per la gestione dei rischi; e qualsiasi altra informazione possa essere utile con particolare attenzione agli aspetti finanziari, economico e patrimoniali della Società e ai flussi con la Pubblica Amministrazione.

✓ Elementi in uscita dell'ODV

L'ODV ha il potere di apportare modifiche al presente Modello, alle modalità di comunicazione interna ed esterna, alle modalità di formazione e intraprendere qualsiasi altra azioni ritenga opportuna per il miglioramento la prevenzione penale ai sensi del Decreto.

Il Risk Manager, quale figura responsabile all'interno dell'azienda dell'applicazione del Modello e delle attività di audit interno, ha i seguenti compiti:

- coordinare le attività dell'ODV all'interno dell'Organizzazione,
- fungere da tramite tra l'ODV, le funzioni aziendali e l'Organo di Amministrazione per quanto riguarda i temi della prevenzione penale,
- comunicare all'ODV eventuali segnalazioni ricevute circa violazioni del Modello o presunte tali,
- coordinare le attività di audit interno ed esterno a supporto dell'ODV.

Le attività di audit interno avranno come oggetto i seguenti ambiti:

- ✓ verifiche sugli atti: si procederà con cadenza annuale ad un'attenta verifica dei principali atti della Società e dei contratti di maggiore rilevanza conclusi dalla Società e riguardanti le aree a rischio,
- ✓ verifiche delle procedure: periodicamente si procederà alla verifica sull'effettivo funzionamento del Modello attraverso le modalità indicate dall'organismo di controllo, Particolare importanza avranno le segnalazioni, che saranno revisionate e analizzate in base alle azioni intraprese dall'organismo di controllo,
- ✓ verifica degli eventi: eventi verificatisi o potenzialmente rischiosi,
- ✓ valutazione della consapevolezza: valutazione del livello di formazione del personale rispetto alle ipotesi di reati previste dal Decreto e rispetto all'azione di prevenzione penale che il Modello esercita.

Tali attività sono pianificate nel tempo e prendono in considerazione tutte le aree sensibili e le relative attività indicate nel Modello.

Ogni informazione raccolta nel corso di queste attività è registrata e disponibile presso gli uffici della Società.

L'esito di ogni verifica sarà sintetizzata su apposito verbale di audit, che indicherà le eventuali non conformità e le azioni per il miglioramento da intraprendere. Il verbale verrà comunicato all'ODV che lo utilizzerà per le proprie attività di audit ai fini del presente Modello.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza qualsiasi tipologia di informazione, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione e l'efficacia del presente Modello.

A carattere generale, è importante sottolineare che L'Organizzazione ha stabilito efficaci sistemi di comunicazione interna ed esterna al fine di incoraggiare la responsabilità e la presa in carico dei rischi a tutti i livelli dell'Organizzazione e in tutti i contesti.

In particolare, all'interno dell'Organizzazione:

- ✓ sono state identificate le fonti autorevoli per le comunicazioni in materia di rischi (Presidente CDA, Risk Manager, RSPP, le figure responsabili di funzione),
- ✓ è stata compiuta adeguata comunicazione degli strumenti adottati in materia di prevenzione penale attraverso erogazione di formazione e accettazione di specifici moduli informativi riguardanti il Codice Etico, La Politica per la Gestione dei Rischi-Reato, la linea guida Anti-corruzione, il presente Modello nel suo insieme (scaricabile anche dal sito internet aziendale, come tutti i documenti indicati),

- ✓ è stato comunicato l'organigramma con l'aggiornamento dei ruoli conseguente l'adozione del presente Modello,
- ✓ è stata fatta adeguata informazione circa la possibilità di segnalare rischi o comportamenti illeciti attraverso esatto modulo di segnalazione all'attenzione dell'Organo di Amministrazione (nel soggetto del Presidente), del Risk Manager e dell'ODV.

All'esterno dell'Organizzazione la Società si è attivata per:

- ✓ identificare presso i fornitori, i committenti e tutti gli stakeholder i punti di riferimento e le fonti autorevoli per lo scambio di informazioni, attraverso apposita modulistica e attività informativa. Sono comprese le comunicazioni in caso di crisi o emergenze,
- ✓ attivare con tutti gli stakeholder adeguata comunicazione circa gli obiettivi della Società in materia di prevenzione penale, con l'intento di raccogliere feedback utili al miglioramento. A riguardo la Società diffonde annualmente un estratto della propria Politica per la Gestione dei Rischi-Reato aggiornata.

L'ODV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 6 (Sistema Disciplinare);

L'ODV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano "prima facie" irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

5.1 REPORTING E INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'ODV deve essere tempestivamente informato di qualsiasi evento, atto o comportamento che possa costituire una violazione del Modello.

In generale, tutti i destinatari del Modello, ovvero i soggetti aziendali e gli stakeholder che sono stati oggetto di adeguata informazione, hanno l'obbligo di comunicare attraverso l'apposito sistema interno di comunicazione violazioni del Modello, del Codice Etico, della Linea Guida Anticorruzione o qualsiasi altra informazione rilevante quali presunte inadeguatezze, inefficacia o altri aspetti anche solo potenzialmente rilevanti.

Tutti i destinatari devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- criticità individuate dalle funzioni aziendali addette,
- tutte le informazioni riguardanti l'ambito giudiziario,
- tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società o inoltrate dai dipendenti,
- eventuali provvedimenti disciplinari applicati,
- eventuali modifiche a livello organizzativo e di governance.

5.1.1 SEGNALAZIONE DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI

Il dipendente che intenda segnalare una violazione, anche solamente presunta, del Modello può:

- Informare il proprio responsabile di riferimento.
- Effettuare la segnalazione in forma scritta tramite l'apposito modulo indirizzato via mail o via posta alla Società (in caso dell'utilizzo della mail, all'attenzione del Risk Manager)
- Effettuare la segnalazione direttamente all'ODV.

Ciascun Responsabile di Funzione deve raccogliere eventuali segnalazioni relative alla commissione o al ragionevole pericolo di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 o comunque a comportamenti non in linea con le regole del Modello.

I consulenti, i collaboratori e i partner commerciali devono effettuare segnalazioni all'OdV in ordine alla commissione dei reati di cui al D. Lgs 231/201 o al mancato rispetto delle regole del Modello.

La legge del 30 novembre del 2017, n 179 in materia di *whistleblowing* ha come obiettivo principale di garantire un'adeguata tutela ai lavoratori che effettuano una segnalazione di modo che l'attività di segnalazione non debba essere considerate in senso negativo dalla Società come una delazione, ma al contrario come un fattore determinante al fine di garantire alla stessa un sistema di controllo efficace e rispettosa della legalità.

Devono essere inoltre comunicate all'OdV le notizie relative a:

- procedimenti disciplinari iniziati a seguito della segnalazione di violazione del Modello,
- sanzioni irrogate,
- provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti.

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti il sistema di deleghe in vigore.

Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ed a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società;
- l'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza, valutate le segnalazioni ricevute, sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti del caso;
- le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto;
- le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

Spetta all'Organismo di Vigilanza il compito di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza note informative concernenti:

- notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni aziendali dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva applicazione del Modello organizzativo con evidenza dei provvedimenti disciplinari avviati, delle sanzioni comminate, delle eventuali archiviazioni.

È istituito un canale di comunicazione per la consultazione e informazione dell'O.d.V. consistente nei seguenti recapiti:

posta elettronica: odv@plurima.info

posta cartacea: Organismo di Vigilanza di Plurima S.p.A., Via Marie Curie n. 15 – 06073 Corciano (PG).

La corrispondenza destinata all'Organismo di Vigilanza non deve essere aperta da altri soggetti. Nel caso in cui la segnalazione sia presentata tramite il servizio postale, per tutela di riservatezza, il nominativo del segnalante deve essere inserito in una busta chiusa all'interno della busta contenente la segnalazione. La segnalazione sarà custodita e protocollata in modalità tecniche tali da garantire la massima sicurezza.

Tutte le informazioni, segnalazioni e report previsti dal Modello saranno conservati dall'OdV in un apposito database informatico e cartaceo. Detti documenti potranno essere consultati da soggetti terzi solo a seguito di autorizzazione da parte dell'OdV. La Società si impegna a garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, in linea con il sistema sanzionatorio del Modello.

Nello svolgimento della propria attività, l'O.d.V. assicura il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

5.1.2 SEGNALAZIONE DA PARTE DI TERZI

I collaboratori esterni o qualsiasi parte terza ha l'obbligo (se previsto contrattualmente) o l'incentivo a segnalare le informazioni indicate nei punti precedenti comunicando direttamente con l'ODV.

5.1.3 TUTELA IN CASO DI SEGNALAZIONE

A presidio dell'incentivo ad effettuare segnalazioni, la Società ha predisposto precisa procedura, allegata al presente Modello, atta a incentivare e tutelare i soggetti segnalanti o segnalati da qualsiasi abuso o privazione della privacy.

5.2 REPORTING E INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

L'Organismo di Vigilanza agisce nei confronti della Società, in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello, attraverso una duplice linea di comunicazione.

- A) **Modalità ordinaria:** pianificazione annuale della attività di controllo e delle riunioni; relazione semestrale e annuale circa le attività di verifica svolte e i relativi aspetti rilevanti riscontrati. Le attività condotte possono riguardare qualsiasi ambito del Modello. L'ODV aggiorna la Società circa lo stato di avanzamento di eventuali progetti di modifica del Modello e circa la gestione di eventi riguardanti l'efficacia del Modello stesso. Inoltre l'ODV aggiorna la Società circa l'introduzione di novità legislative che richiedono l'aggiornamento nell'identificazione e nella valutazione dei rischi.
- B) **Modalità straordinaria:** comunicazione immediata al verificarsi di una violazione del Modello. L'ODV pianifica attività di verifica specifiche e riunioni, fuori calendario, per accertare l'accaduto.

L'ODV della Società potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo di Amministrazione o dal Risk Manager o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza, per ogni riunione o attività di verifica svolta, redige e conserva apposito verbale.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

L'efficacia del Modello è assicurata, oltre che dalle attività di vigilanza, dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle prescrizioni previste nella parte speciale. Tali strumenti sottolineano ulteriormente quanto un comportamento illecito, all'interno del perimetro descritto dal Modello, possa avvenire solamente in maniera fraudolenta e con la consapevolezza della conseguente punizione prevista. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale in quanto le regole del Modello sono assunte in assoluta autonomia.

Inoltre, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, del Decreto il Sistema Disciplinare adottato dalla Società ai sensi del comma 2, lettera e) prevede che le sanzioni si applichino anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ai fini dell'ottemperanza del D. Lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dei protocolli, delle procedure e dei principi del Codice Etico come pure l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello nell'espletamento delle attività che possono comportare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Ogni violazione del Modello o delle procedure deve essere immediatamente comunicata in forma scritta all'OdV; il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente modello. Il procedimento disciplinare viene iniziato a seguito dell'impulso dell'organismo di vigilanza il quale, qualora acquisisca la notizia di una violazione o di un presunta violazione del Modello organizzativo o del Codice Etico, effettua i necessari accertamenti, nel rispetto della riservatezza del soggetto nei confronti del quale effettua i suddetti accertamenti.

Nel caso in cui venga accertata la violazione da parte di un dipendente di Plurima S.p.A., l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui la violazione riguardi un dirigente, l'OdV deve darne comunicazione scritta al Presidente del Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

Qualora la violazione riguardi un Amministratore di PLURIMA S.p.A., l'OdV deve darne comunicazione scritta al Presidente del Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione (se non coinvolti). In caso di violazione da parte di un membro del Collegio Sindacale, l'OdV deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio Sindacale (se non coinvolto) e al Consiglio di Amministrazione. Se la violazione riguarda i collaboratori o soggetti esterni che svolgono attività su mandato della PLURIMA S.p.A., l'OdV deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Le sanzioni vengono irrogate dagli organi competenti in forza dei poteri ai medesimi attribuiti e previsti dallo statuto o dai regolamenti interni della PLURIMA S.p.A.

6.1 DIPENDENTI

I comportamenti dei dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni applicabili nei riguardi dei dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dalle normative vigenti. In conformità a questo presupposto la Società adotterà nei confronti dei dipendenti le categorie di fatti previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL applicato.

In particolare possiamo sintetizzare i possibili provvedimenti nei seguenti elementi:

- **Biasimo verbale o scritto**, per la violazione delle procedure previste dal Modello, qualora il dipendente sia stato adeguatamente informato.
- **Multa**, per la violazione reiterata delle procedure previste dal Modello e qualora il dipendente adotti, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento più volte difforme alle prescrizioni, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta inosservanza di precise disposizioni, qualora il dipendente sia stato adeguatamente informato.
- **Sospensione dal servizio e dalla retribuzione**, per la violazione di procedure e prescrizioni con conseguente esposizione dell'azienda ad una situazione di oggettivo pericolo per l'integrità stessa della Società e dei suoi interessi, qualora il dipendente sia stato adeguatamente informato.
- **Licenziamento disciplinare**, per l'aperta violazione delle prescrizioni del Modello, dal quale si deduca un comportamento diretto e univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, e dovendo riscontrare in tale azione un danno notevole per la Società e il crearsi di una situazione di notevole pregiudizio.

La tipologia di sanzione e la sua entità sarà applicata in base ai seguenti elementi:

- ✓ intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia anche in relazione alla prevedibilità dell'evento,
- ✓ al comportamento complessivo del lavoratore, con riferimento ad eventuali precedenti disciplinari,
- ✓ alle mansioni del lavoratore,
- ✓ alla posizione funzionale,
- ✓ ad altre eventuali circostanze che possono accompagnare la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare è reso noto in tutte le modalità opportune.

6.2 COLLABORATORI INTERNI

I comportamenti dei collaboratori interni della Società, in violazione delle prescrizioni del presente Modello, saranno trattati secondo le specifiche clausole contrattuali previste nei singoli contratti di collaborazione o nei relativi accordi. Possono prevedere la risoluzione del rapporto contrattuale, il pagamento di penali o la richiesta di risarcimenti qualora, dal comportamento difforme, derivino danni per la Società come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6.3 COLLABORATORI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale e l'applicazione delle eventuali penali stabilite, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazioni da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6.4 DIRIGENTI

In caso di violazione da parte di dirigenti della Società delle prescrizioni previste dal Decreto, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti e dal CCNL applicato.

7. FORMAZIONE E INFORMATIVA

L'Organizzazione è consapevole che per il corretto funzionamento del Modello è necessario individuare personale adeguato, competente e coinvolgibile nel processo di prevenzione penale, consapevole della propria responsabilità e con l'autorità e i poteri (laddove necessario) per gestire i rischi.

Per agire direttamente sulla cultura aziendale la Società ha previsto per tutti i dipendenti la formazione necessaria per raggiungere l'adeguato livello di consapevolezza richiesto dagli obiettivi del presente Modello.

La Società ha intrapreso uno specifico piano d'interventi informativi e formativi coinvolgendo tutto il personale; gli interventi sono pianificati annualmente, con l'obiettivo di massimizzare la diffusione e l'applicazione delle prescrizioni del Modello.

La formazione è programmata secondo diverse linee:

- ✓ formazione di tipo generico, dedicata a tutto il personale indistintamente con l'obiettivo di informare i dipendenti sui contenuti del Decreto e del Modello e sulla necessità di partecipare attivamente all'applicazione dello stesso, spiegando nel dettaglio i principi alla base di una efficace gestione dello stesso. Inoltre particolare attenzione è posta nell'evidenziare gli strumenti esistenti quali presupposto del Modello e le conseguenze disciplinari di una mancata applicazione delle prescrizioni del Modello.
- ✓ formazione mirata, dedicata al personale a seconda delle attività, con il focus sulle procedure e sulle prescrizioni da applicare per ogni singola area sensibile.
- ✓ attività di follow-up periodiche per valutare la consapevolezza del personale e l'efficacia della formazione.
- ✓ attività di informazione costante circa gli obiettivi raggiunti, il livello di applicazione del Modello e eventuali modifiche o aggiornamenti come previsto dal piano di comunicazione continua.

Nei confronti di tutti coloro che operano per conto della Società è stata effettuata un'adeguata attività informativa circa le prescrizioni previste dal Modello e le relative conseguenze derivanti da comportamenti non conformi a quanto previsto e adeguatamente comunicato tramite richiesta di adesione al Codice Etico, alla Linea Guida Anticorruzione e a qualsiasi documento ritenuto idoneo ad esporre o sintetizzare le prescrizioni previste.

Tutte le attività di formazione e informazione sono condotte in stretta cooperazione con l'ODV.

8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il Modello è un atto di emanazione dell'Organo di Amministrazione della Società quale "organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto); pertanto le modifiche e le integrazioni di carattere sostanziale sono da lui deliberate.

Sono deputati all'Organo di Amministrazione modifiche del Modello a seguito di:

- ✓ variazioni delle Aree di Rischio,
- ✓ modificazioni dell'assetto interno dell'ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa,
- ✓ cambiamenti delle aree di business,
- ✓ modifiche normative,
- ✓ risultanze dei controlli,
- ✓ significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

L'organismo di vigilanza può tuttavia effettuare aggiornamenti, modifiche o integrazioni sentito l'Organo Amministrativo, quali:

- ✓ aggiornamenti normativi,
- ✓ denominazioni di funzioni,
- ✓ cambiamenti di ruoli e funzioni all'interno dell'Organigramma Aziendale,
- ✓ altre modifiche atte a migliorare la prevenzione penale del Modello.

Ogni modifica è periodicamente verificata e approvata dall'Organo di Amministrazione e dall'ODV.

Tutti i dipendenti della Società possono, tramite il proprio responsabile, proporre modifiche, aggiornamenti e integrazioni al Modello nel pieno rispetto dei propositi di consapevolezza e partecipazione espressi, al fine di garantirne l'efficacia.

In ogni caso, il Modello è sottoposto ad una revisione complessiva ogni due anni.

8.1 RISCHI - REATO RESIDUI

Particolare attenzione sarà posta nei confronti dei rischi residui, cioè dei rischi verso i quali il presente Modello non ha ancora posto in atto un'azione preventiva.

Questo può avvenire principalmente per due motivi: il rischio non era stato considerato nella fase di risk-assessment oppure il rischio deriva da un cambiamento del perimetro delle attività della Società.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS 231/2001**

PARTE SPECIALE

1. ATTUAZIONE DEL MODELLO

La Società, riguardo ai rischi-reato individuati e inerenti la propria attività, ha individuato le aree sensibili, i processi e le attività potenzialmente attuative degli illeciti e ha previsto **principi di prevenzione e di comportamento** adatti a prevenire efficacemente il verificarsi dei reati.

In particolare, per quanto riguarda i suddetti principi, il presente Modello fa riferimento ai seguenti elementi:

- A. ogni operazione, transazione o azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua,
- B. nessuno può gestire in autonomia un intero processo,
- C. i controlli devono essere documentati.

A seguire sono analizzati i rischi-reato considerati rilevanti e sono indicati, per ogni reato presupposto analizzato, i principi di controllo e di comportamento che individuano rispettivamente le misure di sicurezza e i presupposti comportamentali che determinano:

- 1. la fraudolenta elusione del Modello **nei casi di reati dolosi**,
- 2. l'elusione del Modello per negligenza, imperizia, imprudenza o altra motivazione, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo, **nei casi di reati colposi**.



In generale, all'interno della "parte speciale" del Modello sono indicati principi di comportamento e di controllo per quelle attività considerate sensibili ai fini del Decreto e inerenti l'attività dell'Organizzazione.

Tali processi/attività sono state riscontrate in base alla specifica attività condotta dalla Società, e riportate in differenti parti speciali, di seguito elencate, a seconda della tipologia di reato.

- **Parte Speciale A:** reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art.24 e 25 del D. Lgs. 231/01),
- **Parte Speciale B:** reati Societari (Art.25-Ter del D. Lgs. 231/01),
- **Parte Speciale C:** reati inerenti la Sicurezza sul Lavoro (Art. 25-Septies del D. Lgs. 231/01),
- **Parte Speciale D:** reati Ambientali (Art. 25-Undecies del D. Lgs. 231/01),
- **Parte Speciale E:** reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.25-Octies),
- **Parte Speciale F:** delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-Bis),
- **Parte Speciale G:** delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-Novies),
- **Parte Speciale H:** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-Decies),
- **Parte Speciale I:** impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-Duodecies).

Di seguito una breve descrizione delle circostanze che possono essere connesse al manifestarsi della tipologia dei reati in questione:

#	REATO	DESCRIZIONE
A	Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione	A questa categoria fanno riferimento i reati derivanti da comportamenti illeciti o illegali nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione; o comunque non corrispondenti con le prescrizioni previste nel Modello, nel Codice Etico e dalla Linea Guida Anti Corruzione.
		A questa categoria fanno parte i rischi connessi all'identificazione di bandi di gara della Pubblica Amministrazione, alla costruzione dell'offerta tecnico-economica e alla successiva stipula della convenzione con l'Ente; laddove le informazioni fornite risultino non veritiere o comunque non in linea o non sostenibili con le prescrizioni previste dai bandi di gara in termini di qualità, prezzo e caratteristiche del prodotto fornito.
B	Reati Societari	A questa categoria fanno riferimento i reati derivanti dalla gestione ordinaria della Società compresi la contabilità generale, la redazione del Bilancio d'Esercizio e la

gestione della tesoreria.

C

**Reati inerenti la salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro**

A questa categoria fanno riferimento tutti i rischi contenuti nel Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) e previsti dal D. Lgs. 81/2008.

D

Reati Ambientali

A questa categoria fanno riferimento tutti i reati connessi allo svolgimento dell'attività della Società, contenuti all'interno dal D. Lgs. 152/2006 e richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

E

**Reati di ricettazione, riciclaggio e
impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita**

A questa categoria fanno riferimento i reati derivanti dall'acquisto di beni, servizi e consulenze non corrispondenti alle esigenze dell'attività e non in linea con i prezzi di mercato.

F

**Delitti informatici e trattamento
illecito dei dati**

A questa categoria fanno parte i reati derivanti dal trattamento non corretto dei dati sensibili e del mancato controllo sulle strutture IT aziendali.

G

**Delitti in materia di violazione dei
diritti d'autore**

A questa categoria fanno parte i reati connessi all'utilizzo di un'opera dell'ingegno protetta o l'abusiva duplicazione o riproduzione della stessa connessa ad un utilizzo fraudolento.

H

**Induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria**

A questa categoria fanno parte i reati nei quali chiunque, attraverso violenza, pressioni, minacce, offerta o promessa di denaro o altre utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

I

**Impiego di cittadini di paesi terzi il
cui soggiorno è irregolare**

A questa categoria fanno parte i reati connessi all'utilizzo, da parte del datore di lavoro, di cittadini di paesi terzi sprovvisti del regolare permesso di soggiorno.

Sulla base dell'attività di risk assessment svolta, propedeutica alla redazione del presente Modello, i reati individuati tra quelli a catalogo previsti dal Decreto, connessi all'attività della Società, sono stati messi in relazione ai seguenti processi aziendali:

#	REATO	PROCESSO
A	Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione	1. Commerciale 2. Comunicazioni con il cliente (Pubblica Amm.) 3. Partecipazione a bandi e gare 4. Pianificazione della commessa 5. Esecuzione dei lavori 6. Collaudo dell'opera 7. Monitoraggio dei flussi finanziari in entrata e in uscita 8. Approvvigionamento di materiali e servizi 9. Risorse umane 10. Pratiche legali 11. Verifiche ispettive da parte delle Autorità
B	Reati Societari	1. Partecipazione a bandi e gare 2. Pianificazione della commessa 3. Ciclo attivo 4. Bilancio 5. Monitoraggio dei flussi finanziari in entrata e in uscita 6. Approvvigionamento di materiali e servizi 7. Risorse umane
C	Reati inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	1. Controllo delle attività in cantiere, esecuzione dei lavori 2. Aspetti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
D	Reati Ambientali	1. Controllo delle attività in cantiere, esecuzione dei lavori 2. Sistemi informatici aziendali 3. Aspetti ambientali rilevanti in linea con la ISO 14001
E	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	1. Flussi finanziari in entrata e in uscita 2. Ricezione merce o servizio e gestione amministrativa (fattura e pagamento)
F	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	1. Sistemi informatici aziendali
G	Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore	1. Sistemi informatici aziendali

H

**Induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria**

1. Pratiche legali

I

**Impiego di cittadini di paesi terzi il
cui soggiorno è irregolare**

1. Risorse umane

1.1 PARTE SPECIALE A – REATI COMMESSI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**A**

Art. 24 e 25

- a) Malversazione a danno dello stato
- b) Indebita percezione di erogazione a danno dello stato
- c) Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o della CE
- d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- e) Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico
- f) Concussione
- g) Corruzione per l'esercizio della funzione
- h) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- i) Circostanze aggravanti
- j) Corruzione in atti giudiziari
- k) Induzione indebita a dare o promettere utilità
- l) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- m) Pene per il corruttore
- n) Istigazione alla corruzione
- o) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della CE e di funzionari della CE e di stati esteri
- p) Traffico di influenze illecite

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione e di Pubblico Ufficiale.

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, il "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del c.p., il quale indica il 'pubblico ufficiale' in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

Di seguito una sintesi dei reati relativi alla Pubblica Amministrazione.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nei casi in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando in tal modo un vantaggio in favore dell'offerente.

La condotta illecita del pubblico ufficiale potrà riguardare sia un atto dovuto sia un atto contrario ai suoi doveri.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Questo reato si configura nel caso in cui i fatti di cui agli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi al fine di favorire o danneggiare colui che sia parte di un procedimento giudiziario.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzate.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa o induca taluno a procurare, a sé o ad altri, denaro o altre utilità.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Truffa in danno allo Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n.1 c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico. La fattispecie in esame può realizzarsi, ad esempio, nei casi in cui, nella predisposizione di documenti, si fornisca alla Pubblica Amministrazione informazioni false al fine di partecipare ad una gara, ottenere licenze, autorizzazioni e così via.

Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico al fine della realizzazione di opere o dello svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato (art. 316 ter c.p.)

Questa ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente contributi,

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche e può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno allo Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo, senza diritto e in qualsiasi modo, sui dati, informazioni o programmi contenuti in tali sistemi, si ottenga, per sé o per altri, un ingiusto profitto arrecando danni a terzi. In concreto, può integrarsi a fattispecie in esame qualora vengano alterati i registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui il soggetto agente (chiunque), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o ritardo di un atto del suo ufficio.

Principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree a rischio reato sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e dai suoi allegati.

È fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto,
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo,
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico,

Più nello specifico, è fatto divieto di:

- porre in essere qualsiasi tipo o forma di attività corruttiva,
- offrire denaro, elargire doni o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura a dirigenti, funzionari e dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione,

- accordare compensi o effettuare prestazioni a terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro in essere,
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e non, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati ovvero destinare tali somme per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Al fine di assicurare che i comportamenti lesivi per la Società, sopra descritti, non siano perpetrati, i destinatari del presente Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- i rapporti con la PA dovranno essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile,
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali e non, al fine del conseguimento di erogazioni, contributi e finanziamenti, dovranno contenere elementi veritieri e rendicontabili,
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni dovranno essere redatti per iscritto e approvati dai soggetti aventi adeguati poteri.

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

Articolo 24

1. Partecipazione a bandi e gare
2. Pianificazione della commessa
3. Controllo delle attività in cantiere
4. Collaudo dell'opera
5. Attività commerciale
6. Fatturazione

Articolo 25

1. Partecipazione a bandi e gare
2. Pianificazione della commessa
3. Controllo delle attività in cantiere
4. Collaudo dell'opera
5. Attività commerciale
6. Fatturazione
7. Tesoreria
8. Approvvigionamento di materiali e servizi
9. Gestione delle risorse umane
10. Pratiche legali
11. Gestione delle verifiche ispettive

1. Partecipazione a bandi e gare (art. 24 e 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, nella partecipazione a bandi di gara, sia trasmessa all'Ente Pubblico documentazione

falsa; ovvero nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione si prometta denaro o altre utilità, il tutto per ottenere un indebito vantaggio.

PLURIMA S.P.A. è una società che opera quasi esclusivamente con la Pubblica Amministrazione pertanto le attività sensibili comprese nella parte speciale A sono particolarmente importanti.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'invio di documentazione alla Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che esegue la redazione dei documenti stessi.

Il soggetto delegato a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che autorizza l'invio di documentazione.

Controllo

Nello svolgimento di questa specifica attività, l'eventualità di relazioni intrattenute da soggetti della Società con soggetti della Pubblica Amministrazione devono assolutamente attenersi alle norme di comportamento previste nel presente Modello, nel Codice Etico e nella Linea Guida Anti Corruzione.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ la Società deve formalmente delegare uno o più soggetti incaricati di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione relativamente alle attività della Società,
- ✓ i soggetti privi di specifica delega o procura non possono intrattenere rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione,
- ✓ eventuali fasi negoziali possono coinvolgere soggetti della Società nell'intrattenere rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione; la gestione di tali rapporti deve essere condotta nella modalità più trasparente possibile e adeguatamente documentata,
- ✓ i soggetti che occasionalmente intrattengono rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione, relativamente a specifiche attività, devono essere appositamente e formalmente delegati,
- ✓ la documentazione inviata alla Pubblica Amministrazione deve essere preventivamente visionata dal Presidente della Società,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni comunicazione tra soggetti della Società e soggetti della Pubblica Amministrazione deve essere documentata.

La documentazione è conservata presso gli uffici della Società in appositi faldoni se su supporto cartaceo e in apposita area sul server aziendale nel caso in cui sia in formato elettronico (e-mail, ecc.).

2. Pianificazione della commessa (art. 24 e 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, a seguito della vincita di una gara di appalto, nella fase di pianificazione della

commessa, sia trasmessa all'Ente Pubblico documentazione falsa; ovvero nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione si prometta denaro o altre utilità, il tutto per ottenere un indebito vantaggio.

PLURIMA S.P.A. è una società che opera quasi esclusivamente con la Pubblica Amministrazione pertanto le attività sensibili comprese nella parte speciale A sono particolarmente importanti.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'invio di documentazione alla Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che esegue la redazione dei documenti stessi.

Il soggetto delegato a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che autorizza l'invio di documentazione.

Controllo

Nello svolgimento di questa specifica attività, l'eventualità di relazioni intrattenute da soggetti della Società con soggetti della Pubblica Amministrazione devono assolutamente attenersi alle norme di comportamento previste nel presente Modello, nel Codice Etico e nella Linea Guida Anti Corruzione.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ la Società deve formalmente delegare uno o più soggetti incaricati di trattare rapporti con la Pubblica Amministrazione, in relazione alle esigenze connesse all'attività della Società; la delega è necessaria anche per i soggetti che occasionalmente intrattengono tali rapporti,
- ✓ i soggetti privi di specifica delega o procura non possono intrattenere rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione,
- ✓ tutta la documentazione propedeutica alla firma del contratto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, deve preventivamente essere visionata e approvata dal Presidente (Polizza CAR, garanzie, ecc..),
- ✓ i contratti con la Pubblica Amministrazione devono essere firmati dal Presidente della Società,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni comunicazione tra soggetti della Società e soggetti della Pubblica Amministrazione deve essere documentata.

La documentazione è conservata presso gli uffici della Società in appositi faldoni se su supporto cartaceo e in apposita area sul server aziendale nel caso in cui sia in formato elettronico (e-mail, ecc..).

3. Controllo delle attività in cantiere (art. 24 e 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, relativamente alle attività in cantiere, siano comunicati all'Ente Pubblico

documentazione o dati falsi; ovvero nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione si prometta denaro o altre utilità, il tutto per ottenere un indebito vantaggio.

PLURIMA S.P.A. è una società che opera quasi esclusivamente con la Pubblica Amministrazione pertanto le attività sensibili comprese nella parte speciale A sono particolarmente importanti.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'invio di documentazione alla Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che esegue la redazione dei documenti stessi.

Il soggetto delegato a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che autorizza l'invio di documentazione.

Controllo

Nello svolgimento di questa specifica attività, l'eventualità di relazioni intrattenute da soggetti della Società con soggetti della Pubblica Amministrazione devono assolutamente attenersi alle norme di comportamento previste nel presente Modello, nel Codice Etico e nella Linea Guida Anti Corruzione.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ la Società deve formalmente delegare i soggetti incaricati di trattare rapporti con la Pubblica Amministrazione relativamente alle attività in cantiere,
- ✓ i soggetti privi di specifica delega o procura non possono intrattenere rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione,
- ✓ i soggetti che occasionalmente intrattengono rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione nel corso delle attività in cantiere, devono essere appositamente e formalmente delegati,
- ✓ tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività in cantiere deve essere visionata dai Responsabili di funzione,
- ✓ la documentazione eventualmente inviata alla Stazione Appaltante sullo stato delle attività in corso deve essere preventivamente visionata dal Presidente,
- ✓ il Direttore Tecnico deve monitorare il processo e informare costantemente il Presidente,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni comunicazione tra soggetti della Società e soggetti della Pubblica Amministrazione deve essere documentata.

La documentazione è conservata presso gli uffici della Società in appositi faldoni se su supporto cartaceo e in apposita area sul server aziendale nel caso in cui sia in formato elettronico (e-mail, ecc.).

4. Collaudo dell'opera (art. 24 e 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il processo è stato considerato sensibile perché il rischio della commissione di eventuali reati si potrebbe verificare quando, nelle attività di collaudo delle opere, sia fornita all'Ente Pubblico documentazione falsa;

ovvero nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione si prometta denaro o altre utilità, il tutto per ottenere un indebito vantaggio.

PLURIMA S.P.A. è una società che opera quasi esclusivamente con la Pubblica Amministrazione pertanto le attività sensibili comprese nella parte speciale A sono particolarmente importanti.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'invio di documentazione alla Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che esegue la redazione dei documenti stessi.

Il soggetto delegato a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che autorizza l'invio di documentazione.

Controllo

Nello svolgimento di questa specifica attività, l'eventualità di relazioni intrattenute da soggetti della Società con soggetti della Pubblica Amministrazione devono assolutamente attenersi alle norme di comportamento previste nel presente Modello, nel Codice Etico e nella Linea Guida Anti Corruzione.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ la Società deve formalmente delegare uno o più soggetti incaricati di trattare rapporti con la Pubblica Amministrazione relativamente alle attività della Società,
- ✓ i soggetti privi di specifica delega o procura non possono intrattenere rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione,
- ✓ i soggetti che possono partecipare alle fasi di collaudo delle opere devono essere anch'essi delegati,
- ✓ il verbale di collaudo deve essere redatto da tutti i partecipanti e deve essere visto dal Presidente,
- ✓ i dati relativi alle analisi tecniche sulle opere svolte devono essere disponibili e verificati da tutti i soggetti responsabili coinvolti,
- ✓ il direttore tecnico deve monitorare il processo e informare costantemente il Presidente,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni comunicazione tra soggetti della Società e soggetti della Pubblica Amministrazione deve essere documentata.

La documentazione è conservata presso gli uffici della Società in appositi fascicoli se su supporto cartaceo e in apposita area sul server aziendale nel caso in cui sia in formato elettronico (e-mail, ecc.).

5. Attività commerciale (art. 24 e 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo processo è stato considerato sensibile perché il rischio di commissione del reato si potrebbe verificare quando, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, si prometta denaro o altre utilità al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società; sia per quanto riguarda la partecipazione a bandi e gare, sia per quanto riguarda la stipula di contratti.

PLURIMA S.P.A. è una società che opera quasi esclusivamente con la Pubblica Amministrazione pertanto le attività sensibili comprese nella parte speciale A sono particolarmente importanti.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'invio di documentazione alla Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che esegue la redazione dei documenti stessi.

Il soggetto delegato a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che autorizza l'invio di documentazione.

Controllo

Nello svolgimento di questa specifica attività, l'eventualità di relazioni intrattenute da soggetti della Società con soggetti della Pubblica Amministrazione devono assolutamente attenersi alle norme di comportamento previste nel presente Modello, nel Codice Etico e nella Linea Guida Anti Corruzione.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ la Società deve formalmente delegare uno o più soggetti incaricati di trattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione relativamente alle attività della Società,
- ✓ i soggetti privi di specifica delega o procura non possono intrattenere rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione,
- ✓ eventuali fasi negoziali possono coinvolgere soggetti della Società nell'intrattenere rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione; la gestione di tali rapporti deve essere condotta nella modalità più trasparente possibile e adeguatamente documentata,
- ✓ i soggetti che occasionalmente intrattengono rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione, relativamente a specifiche attività, devono essere appositamente e formalmente delegati,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni comunicazione tra soggetti della Società e soggetti della Pubblica Amministrazione deve essere documentata.

La documentazione è conservata presso gli uffici della Società in appositi faldoni se su supporto cartaceo e in apposita area sul server aziendale nel caso in cui sia in formato elettronico (e-mail, ecc..).

6. Fatturazione (art. 24 e 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il rischio di commissione dei reati inerente a tale processo potrebbe manifestarsi quando, presentando all'Ente Pubblico la rendicontazione delle attività effettuate al fine di determinarne il valore, sia presentata documentazione falsa o non veritiera ovvero si promettano denaro o altre utilità; il tutto per ottenere condizioni maggiormente favorevoli alla Società ovvero per omettere o sviare controlli sulla documentazione determinante la valorizzazione dei lavori compiuti.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza il contenuto della rendicontazione è diverso dal soggetto che esegue materialmente la rendicontazione e la formalizza.

Il soggetto delegato a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione è diverso dal soggetto che autorizza l'invio della documentazione relativa alla rendicontazione alla Pubblica Amministrazione.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ nella redazione della rendicontazione da presentare all'Ente Pubblico devono essere utilizzati criteri oggettivi, e riscontrabili attraverso l'uso di dati economici e tecnici relativi alle attività effettuate,
- ✓ ogni variabile, della tipologia di cui sopra, deve essere debitamente giustificata e documentata,
- ✓ la rendicontazione deve essere predisposta e condivisa da tutti i soggetti che hanno partecipato alla conduzione e realizzazione dei lavori, per le parti di loro competenza, e che hanno intrattenuto rapporti con la Pubblica Amministrazione,
- ✓ la rendicontazione deve essere approvata dall'Organo Amministrativo della Società, dal Responsabile Tecnico e dal Responsabile Amministrativo con firma congiunta,
- ✓ la rendicontazione e tutti gli elementi che hanno portato alla redazione del documento finale, o comunque della sintesi, devono essere disponibili presso gli uffici della Società,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni comunicazione afferente le attività di rendicontazione deve essere tracciata (es. e-mail).

Tutta la documentazione è conservata presso gli uffici della Società.

7. Tesoreria (art. 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il rischio di manifestazione di reati all'interno di questo processo sensibile è stato individuato quando si prometta denaro o altre utilità a soggetti della Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di trarne indebiti vantaggi o favori.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza i pagamenti (visto di pagabilità) è diverso dal soggetto che esegue le attività di preparazione dei pagamenti stessi all'atto del visto di pagabilità.

Il soggetto che può eseguire controlli sui pagamenti effettuati è diverso dal soggetto autorizza i pagamenti.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per quanto riguarda i flussi in uscita:

- ✓ i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario,
- ✓ deve essere prevista formale autorizzazione per il pagamento verso qualsiasi fornitore – mediante rilascio di un visto di pagabilità da parte del Responsabile Amministrativo o altro soggetto delegato,

- ✓ i pagamenti sono effettuati unicamente su conti correnti ufficiali e comunicati dal fornitore,
- ✓ modalità differenti di pagamento sono consentite solamente nei casi in cui sia possibile darne traccia ed evidenza al pari di un bonifico bancario.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per quanto riguarda i flussi in entrata:

- ✓ i flussi in entrata devono essere tracciati, ogni movimento deve essere necessariamente abbinato ad una partita contabile.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per quanto riguarda i conti correnti/carte di credito aziendali:

- ✓ la documentazione relativa alla gestione dei conti correnti societari è archiviata presso gli uffici della Società (Ufficio Amministrazione),
- ✓ la riconciliazione delle carte di credito deve avvenire giornalmente.

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per quanto riguarda la gestione della piccola cassa:

- ✓ deve essere nominato un responsabile della gestione della piccola cassa,
- ✓ i movimenti della cassa devono essere autorizzati dal responsabile della stessa,
- ✓ i movimenti devono essere tracciati e documentati,
- ✓ deve essere rispettato quanto indicato nell'apposita procedura per la gestione del denaro contante.

Devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni documento relativo a flussi in entrata e in uscita deve essere debitamente documentato e disponibile.

Tutta la documentazione è conservata presso gli uffici della Società (Ufficio Amministrazione).

8. Approvvigionamento di materiali e servizi (Art. 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo processo è stata valutato come sensibile perché il rischio di commissione del reato potrebbe rivelarsi quando si effettuino affidamenti di consulenze ovvero incarichi di lavori fittizi, o comunque non rientranti nelle normali esigenze della Società, a soggetti in qualche modalità collegati con la Pubblica Amministrazione; al fine di trarre un indebito vantaggio o favori per la Società.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'acquisto di un bene o di un servizio, nell'ambito di un contratto di fornitura in essere, è diverso dal soggetto che ne ha determinato il fabbisogno.

Il soggetto che esegue materialmente l'attività di ricerca e selezione di un potenziale partner, attraverso la conduzione di relazione con potenziali fornitori, è diverso dal soggetto che autorizza la firma del contratto di fornitura di un bene o di un servizio e dal soggetto che ha determinato il fabbisogno dello stesso.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo per la selezione dei fornitori:

- ✓ il processo di gestione degli acquisti deve essere delegato ad una funzione specifica che ne curi la tracciabilità e la documentabilità nel tempo,
- ✓ la funzione preposta deve predisporre adeguato albo fornitori a disposizione della Società,
- ✓ qualora il fornitore non sia riscontrabile all'interno dell'apposito albo, la funzione competente provvederà a ricercare il fornitore sul mercato con la richiesta, minima, di tre preventivi differenti,
- ✓ la firma di un contratto di fornitura e dei successivi ordini di acquisto devono essere omogenei per prezzi e qualità della merce e possono essere autorizzati solamente dal Presidente del CDA per quanto riguarda la firma dei contratti e da altro soggetto incaricato per quanto concerne i successivi ordini,
- ✓ i contratti di fornitura di beni e servizi devono prevedere apposita clausola rescissoria nei casi in cui non siano rispettati i dettami del presente Modello e del Codice Etico della Società da parte del fornitore,
- ✓ nei casi in cui, nella selezione di un fornitore, non si proceda alla richiesta minima di tre differenti preventivi, ma si proceda con un affidamento diretto, tale modalità deve essere giustificata da precise variabili,
- ✓ tutte le indicazioni presenti valgono anche per gli incarichi di consulenza a soggetti esterni, i quali devono prevedere il valore del contratto e le modalità di esecuzione e di controllo delle attività effettuate,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni attività relativa all'acquisto di beni e servizi è debitamente documentata.
La documentazione è conservata presso gli uffici della Società.

9. Gestione delle risorse umane (art. 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il processo di gestione delle risorse umane è sensibile perché il rischio di commissione del reato potrebbe essere insito quando si assuma personale con l'obiettivo di prestare un'utilità o favore ad un soggetto terzo, ed ottenere quindi indebiti vantaggi.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'assunzione di personale è diverso dal soggetto che allestisce le pratiche.

Il soggetto che determina il fabbisogno di personale è diverso dal soggetto che autorizza l'assunzione di personale.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ ogni candidatura deve essere tracciata, documentata e conservata,
- ✓ il fabbisogno del personale è analizzato dai responsabili della Società congiuntamente, con particolare riferimento agli aspetti economici e decisionali e all'effettiva necessità collegata alle esigenze operative della Società,

- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella “Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Tracciabilità

Ogni fase del processo deve essere debitamente tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

10. Pratiche legali (art. 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il processo è sensibile perché vi è il rischio di promettere denaro o altre utilità nel corso dei procedimenti legali.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'affidamento di una pratica ad un legale è differente dal soggetto che segue l'andamento del procedimento.

Controllo

Sono stati individuati i seguenti presidi di controllo:

- ✓ l'eventuale affidamento di una pratica legale ad un professionista deve essere valutata, inizialmente, esclusivamente dall'Organo Amministrativo della Società,
- ✓ l'Organo Amministrativo deve, successivamente, informare i responsabili delle varie funzioni aziendali coinvolte comunicando gli eventi e le motivazioni,
- ✓ la decisione finale deve essere presa di concerto da tutte le figure responsabili della Società coinvolte,
- ✓ l'affidamento dell'incarico deve essere formalizzato attraverso apposito contratto,
- ✓ nei casi in cui il professionista legale sia autorizzato dalla Società, nell'ambito dello svolgimento del mandato, a intrattenere rapporti con soggetti della Società, di tali incontri deve essere fornita adeguata comunicazione e informazione all'Organo Amministrativo della Società,
- ✓ il professionista deve altresì informare l'Organo Amministrativo dei rapporti intrattenuti con l'Autorità Giudiziale e con soggetti della Pubblica Amministrazione nell'ambito del mandato,
- ✓ eventuale documentazione da inviare all'Autorità Giudiziale deve essere visionata dall'Organo Amministrativo della Società e dai responsabili delle funzioni coinvolte,
- ✓ i soggetti che sono incaricati di monitorare l'andamento delle pratiche legali devono essere formalmente delegati,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella “Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Tracciabilità

Ogni fase del processo deve essere adeguatamente tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

11. Gestione delle verifiche ispettive (art. 25)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Il rischio di commissione del reato per quanto riguarda questo processo sensibile è insito quando si corrompa un soggetto della Pubblica Amministrazione nell'ambito di eventuali verifiche ispettive.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza la visita ispettiva è diverso dal soggetto che esegue la visita.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ nessuno può condurre autonomamente una visita ispettiva,
- ✓ alle visite ispettive devono partecipare almeno due soggetti della Società,
- ✓ tutti i soggetti coinvolti nel corso delle verifiche ispettive devono fornire il massimo supporto in base alle proprie conoscenze e fornire tutta la documentazione eventualmente richiesta, senza alcuna esclusione,
- ✓ per ogni verifica ispettiva deve essere redatto preciso verbale,
- ✓ il verbale deve essere condiviso con tutti i soggetti che vi hanno partecipato e con l'Organo Amministrativo della Società (Presidente),
- ✓ i soggetti che partecipano alle visite ispettive devono essere formalmente delegati,
- ✓ devono essere pienamente rispettati i contenuti previsti nella "Procedura in ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Tracciabilità

Ogni attività relativa alle visite ispettive deve essere tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.2 PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

B

Art. 25-Ter

- a) False comunicazioni sociali
- b) False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori
- c) Impedito controllo
- d) Indebita restituzione di conferimenti
- e) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve
- f) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante
- g) Operazioni in pregiudizio dei creditori
- h) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- i) Formazione fittizia del capitale
- j) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- k) Corruzione tra privati
- l) Illecita influenza sull'assemblea
- m) Aggiotaggio
- n) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- o) Istigazione alla corruzione tra privati

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati.

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)

I reati si configurano allorché si procede alla esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari.

L'elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito dal verificarsi o meno del danno patrimoniale nei confronti dei soci e dei creditori. L'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 cod. civ. è integrata solo se è stato cagionato effettivamente un pregiudizio patrimoniale, mentre la fattispecie di cui all'art. 2621 cod. civ. sanziona la condotta ivi indicata a prescindere dal verificarsi del danno.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame, si precisa che:

- ✓ le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene,
- ✓ la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi,
- ✓ la condotta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
- ✓ la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 % di quella corretta,
- ✓ con riferimento all'art. 2622 cod. civ., la Legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha introdotto una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dalla falsità derivi un documento ad un numero rilevante di risparmiatori - pari allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT - indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali, ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo,
- ✓ l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 cod. civ. è punita a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso in danno dello Stato, di altri Enti Pubblici, delle Comunità europee o che si tratti di società quotate, nel qual caso il delitto è procedibile d'ufficio.

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Falso in prospetto

Il reato, introdotto dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 cod. civ.) si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione

all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

- ✓ l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- ✓ la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa descritta.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione

Il reato si configura allorquando i responsabili della revisione pongano in essere false attestazioni o occultino informazioni concernenti la situazione economica e patrimoniale della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie all'esame, si precisa che:

- ✓ deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,
- ✓ la condotta deve essere rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
- ✓ il reato in questione integra un delitto ovvero una contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma, in via astratta, tutti coloro i quali per ragioni di azienda sono in contatto con la società di revisione possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p.

Impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.)

Il reato si configura allorquando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici. Nell'ipotesi in cui non si sia cagionato il danno ai soci, l'illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Omissa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis c.c.)

Il reato si configura allorquando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale operando:

- ✓ attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale,
- ✓ sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
- ✓ sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura allorché con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:

- ✓ attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati,
- ✓ attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo accettato per sé o per altri denaro o altra utilità, o la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene e con nocumento per la società di appartenenza del soggetto corrotto.

Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa. Si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

L'articolo 2635 bis punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Sono puniti altresì gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonchè chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi allegati, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile,
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità,
- la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Nell'esecuzione delle operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente parte speciale,
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, nella Linea Guida Anti Corruzione con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua,
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società,

- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società,
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo,
- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società,
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare,
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari,
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza,
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese,

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse ai reati c.d. societari:

Articolo 25-Ter

1. Fiscalità e bilancio
2. Approvvigionamento di materiali e servizi
(La descrizione dei principi specifici di comportamento e di controllo dell'area sensibile "approvvigionamento di materiali e servizi" è già stata condotta nella parte speciale A).
3. Gestione delle risorse umane
(La descrizione dei principi specifici di comportamento e di controllo dell'area sensibile "gestione delle risorse umane" è già stata condotta nella parte speciale A).

1. Fiscalità e bilancio (25-Ter)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo processo è sensibile perché il rischio di commissione di un reato potrebbe essere insito quando siano modificati i dati di bilancio con l'obiettivo di alterare i risultati economici e patrimoniali della Società, relativamente a uno o più esercizi, influenzando in tal modo il giudizio di soggetti terzi.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza il Bilancio d'Esercizio è differente dal Soggetto che ha redatto il Bilancio stesso.

Il soggetto che controlla le fasi di redazione del Bilancio è differente dal soggetto che autorizza o che redige il Bilancio.

Controllo

Sono previsti i seguenti principi di controllo:

- ✓ la contabilità della Società deve essere mantenuta nel pieno rispetto delle norme e regole,
- ✓ le attività contabili devono essere condotte da un'apposita funzione aziendale,
- ✓ il personale non autorizzato non può accedere ai dati contabili,
- ✓ ogni operazione contabile deve essere tracciata, giustificata e documentata,
- ✓ deve essere garantita la tracciabilità delle fasi del processo di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio,
- ✓ in generale, tutte le fasi che portano alla redazione del bilancio devono essere autorizzate e documentate,
- ✓ eventuali rapporti con soggetti esterni, quali società di revisione o membri del collegio sindacale, devono essere intrattenuti esclusivamente da soggetti autorizzati.

Tracciabilità

Ogni fase della redazione del bilancio deve essere tracciata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società (Ufficio Amministrativo).

1.3 PARTE SPECIALE C – SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

C

Art. 25-Septies

- a) Omicidio colposo
- b) Lesioni personali colpose

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 *septies* del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche 'Decreto'), articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti' o singolarmente 'Ente'; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Con riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale C, le Linee Guida evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dalla L. n. 123/2007, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TU.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale C potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale C, la Società ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (DVR) redatto ai sensi della normativa prevenzionistica vigente; sono state inoltre nominate le figure rilevanti previste dal D. Lgs. n° 81.

Principi generali di comportamento

La Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza,
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro,
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo,
- la riduzione dei rischi alla fonte,
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso,
- la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi,
- compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro,
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde,
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici,
- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'adibizione ad altra mansione,
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive,
- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro,
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori,
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato,
- l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza,
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

La Società ha deciso, inoltre, di implementare un apposito sistema di controllo dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro ISO 45001; le procedure comprese sono da considerarsi quali principi di comportamento e di controllo.

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime.

1. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (25-Septies)

Modalità di manifestazione del Rischio – Reato

Questo ambito è stata valutato sensibile perché il rischio di commissione del reato si manifesta quando l'inosservanza delle norme antinfortunistica, sia di prevenzione sia di protezione, causi la morte ovvero lesioni gravi o gravissime al lavoratore ne corso dello svolgimento delle proprie attività.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza le attività di prevenzione e protezione è differente dal soggetto che esegue tale attività.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ devono essere nominati i soggetti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 81/2008,
- ✓ devono essere individuati e valutati i rischi connessi all'attività e le relative misure di sicurezza,
- ✓ devono essere elaborare precise misure di prevenzione e protezione,
- ✓ tali misure devono essere formalizzate all'interno di apposito documento (DVR),
- ✓ devono essere effettuate le opportune sessioni formative per tutti i dipendenti,
- ✓ deve essere svolta la necessaria attività di vigilanza ai fini della prevenzione,
- ✓ in caso di eventi, devono essere analizzate le cause e apportate immediatamente le giuste correzioni alle misure di prevenzione e protezione.

Tracciabilità

Ogni fase relativa all'attività di prevenzione e protezione (redazione e aggiornamento DVR, nomine rilevanti) deve essere tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.4 PARTE SPECIALE D – REATI AMBIENTALI

D	Art. 25-Undecies	i) Inquinamento ambientale
		j) Disastro ambientale
		k) Delitti colposi contro l'ambiente
		l) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
		m) Circostanze aggravanti
		n) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
		o) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
		p) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette
		j) Scarichi di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
		k) Attività di gestione rifiuti non autorizzata
		l) Traffico illecito di rifiuti
		m) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
		n) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee
		o) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
		p) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato analisi rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto rifiuti
		q) Inquinamento doloso provocato da navi
		r) Inquinamento colposo provocato da navi

Di seguito una sintesi delle disposizioni principali in materia di delitti contro l'ambiente.

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

È punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

È sanzionato chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alternazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alternazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Nel caso in cui i reati precedenti (art. 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il manifestarsi dell'evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

Scarico di acque reflue senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art.137 commi 2 e 3 D.Lgs. 152/2006)

L'art. 137, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/2006 sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 del D.lgs. 152/2006.

Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari (art.137 comma 5 D.Lgs. 152/2006)

L'art. 137, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 prevede l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art.137 comma 11 D.Lgs. 152/2006)

È sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006.

Gestione non autorizzata di rifiuti – di discarica (art. 256 commi 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006)

Il primo comma dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del D.Lgs. 152/2006. Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata. Il comma terzo dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

Miscelazione di rifiuti pericolosi e deposito rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 commi 5 e 6 D.Lgs. 152/2006)

Sono punite, ai sensi del comma 5 dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006, le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Ai sensi dell'art. 256, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, è punito chiunque effettua il deposito

temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett b).

Omissa bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. del D.Lgs. 152/2006. Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

Falsità nella predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 D.Lgs. 156/2002)

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 152/2006, è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 156/2002)

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis commi 6, 7 e 8 D.Lgs. 152/2006)

L'art. 260-bis comma 6 del D.Lgs. 152/2006 punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo – i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi

con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Superamento dei valori limite di emissione (art. 279 D.Lgs. 152/2006)

È sanzionato il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, nei casi previsti dal Nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 279 del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 3 Legge 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico, sono punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1005/2009.

Principi generali di comportamento

La Società deve rispettare tutte le normative vigenti in materia ambientale, in ogni sede di attività, compresi gli uffici. Devono essere applicati tutti i sistemi aziendali in essere e deve essere utilizzata l'analisi degli aspetti ambientali rilevanti per l'individuazione dei rischi ambientali in ogni sede e in relazione ad ogni attività, individuando quelli più significativi in relazione agli impatti, al contesto territoriale, nel rispetto delle norme vigenti. Devono essere adottate tutte le misure di prevenzione e protezione volte a mitigare gli impatti ambientali conseguenti alla valutazione degli aspetti ambientali rilevanti.

Il sistema di gestione aziendale in essere prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione del controllo degli aspetti ambientali significativi. Il sistema di gestione aziendale specifica altresì le figure preposte all'applicazione di tali norme. Tali figure possono intervenire e impartire disposizioni in materia in tutte le sedi.

Sono assicurate le specifiche competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione e il controllo dei rischi ambientali.

In questa sezione sono presenti le regole di condotta generali che dovranno essere eseguite da tutti i destinatari del Modello ai fini della prevenzione penale.

Tutti i destinatari sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di ambiente,
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello,
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ed assicurare gli adempimenti in materia di tutela dell'ambiente,
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di

stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive,

- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia ambientale, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione,
- segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione dell'ambiente violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale,
- attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative presenti all'interno del sistema di gestione aziendale ISO 14001 in essere.

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse ai reati ambientali:

Articolo 25-Undecies

1. Ambiente
2. Sistemi informativi

(La descrizione dei principi specifici di comportamento e di controllo dell'area sensibile "sistemi informativi" è già stata condotta nella seguente parte speciale F).

1. Ambiente (25-Undecies)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo ambito è stato considerato sensibile perché il reato potrebbe manifestarsi quando nello svolgimento dei lavori si causi l'inquinamento del sito; ovvero nei casi in cui i rifiuti (prodotti nel corso dei lavori o prodotti nelle attività di ufficio quali toner, cartucce, ecc..) siano smaltiti non in conformità alle normative previste.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che esegue le attività relative agli adempimenti ambientali è differente dal soggetto che monitora che gli adempimenti stessi siano eseguiti.

Controllo

Sono state individuati i seguenti controlli:

- ✓ devono essere individuati tutti gli aspetti ambientali rilevanti relativi alle attività della Società,
- ✓ deve essere nominato un responsabile deputato al monitoraggio degli aspetti ambientali e dei relativi adempimenti,
- ✓ il responsabile del controllo sugli adempimenti in materia di ambiente deve supervisionare che l'attività di gestione dei rifiuti provenienti da lavori in cantiere, e in genere di tutti i rifiuti prodotti compresi quelli presso a sede aziendale (toner, cartucce, ecc..) e altri rifiuti speciali, avvenga nel rispetto della normativa vigente,

- ✓ nel caso in cui alcuni rifiuti siano smaltiti da azienda specializzate terze, il responsabile deve controllare le registrazioni che garantiscano il pieno rispetto delle norme.

Tracciabilità

Ogni fase relativa alla gestione degli aspetti ambientali deve essere tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.5 PARTE SPECIALE E – RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

E

Art. 25-Octies

- a) Ricettazione
- b) Riciclaggio
- c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- d) Auto riciclaggio

Di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'articolo in questione.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio.

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. È, altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto.

L'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.

Sotto il profilo oggettivo, è pure rilevante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero l'autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere – o di far raggiungere a terzi – un profitto dal reato.

L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.).

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato "pluri offensivo", in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, anche l'ordine pubblico ed economico.

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa. Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto. La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'“occultamento” della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l'ordine economico.

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art 648 (ricettazione) o all'art. 648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

La nozione di “impiego” può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento.

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es., attività di intermediazione, ecc.). Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso non sarà punibile chi destina tali beni alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree sensibili sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico adottato dalla Società.

È fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del Decreto,
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo,
- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico,
- di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

È inoltre necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico e della Linea Guida Anti Corruzione,
- che tutte le attività condotte dalla Società siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti nonché ai principi di correttezza e trasparenza,
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione e impiego delle risorse aziendali e dei beni, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento degli eventuali controlli, anche preventivi, sui beni e sulle risorse stesse,
- che si eviti qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale,
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare attenzione nei casi riguardo alle Autorità Giudicanti e Inquirenti, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

Articolo 25-Octies

1. Tesoreria
(La descrizione dei principi specifici di comportamento e di controllo dell'area sensibile "tesoreria" è già stata condotta nella parte speciale A).
2. Approvvigionamento di materiali e servizi.

2. Approvvigionamento di materiali e servizi (25-Octies)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo processo è stato considerato sensibile perché il reato potrebbe configurarsi quando sia omessa o mancante la documentazione circa l'attendibilità, commerciale di beni o professionale di servizi, forniti da fornitori e altri partner commerciali nonché la provenienza o la destinazione di denaro o beni.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza un acquisto è differente dal soggetto che esegue materialmente l'acquisto stesso.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ la Società deve disporre di un proprio albo fornitori aggiornato e disponibile,
- ✓ la Società deve disporre di un'apposita funzione che si occupi di tali attività,
- ✓ il responsabile dell'area acquisti deve accertarsi che i beni o i servizi acquistati provengano da un fornitore qualificato.

Tracciabilità

Ogni fase relativa a tale area sensibile deve essere tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.6 PARTE SPECIALE F – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**F**

Art. 24-Bis

- a) Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
- b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- d) Diffusione di apparecchiature o dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- e) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- f) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici
- h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- j) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- k) Frode informatica del certificatore di firma elettronica
- l) Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Di seguito una descrizione delle fattispecie di reato previste nella presente parte speciale.

Frode Informatica (art. 640 quinquies c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 c.p. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare detto principio, la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art. 635 c.p. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 della legge n. 547 del 1993 - che ha introdotto l'art. 635-bis c.p. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 c.p.).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte,

inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'art. 635quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Il reato si configura nella falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già di per sé, di efficacia probatoria relativa a programmi specificatamente destinati ad elaborarli indipendentemente da un riscontro cartaceo. Si chiarisce inoltre nella norma che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 82/2005, per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11 D.L. 105/2019)**Principi generali di comportamento**

Nell'espletamento della propria attività i soggetti che operano per la Società ed i dipendenti devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale,
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare è fatto obbligo:

- all'Amministratore del Sistema di denunciare eventuali accessi al sistema informatico aziendale anomali o non autorizzati;
- ai dipendenti, dirigenti ed amministratori di attenersi ai protocolli previsti nel presente Modello relativi all'utilizzo del personal computer; in particolare:
 - utilizzo della rete,
 - gestione delle password,
 - utilizzo dei supporti magnetici,
 - utilizzo dei pc portatili,
 - uso della posta elettronica,
 - uso della rete Internet e dei relativi servizi,
 - policy in materia di privacy e riservatezza del know-how.

Pertanto, è nello specifico fatto divieto:

- ai dipendenti, dirigenti ed amministratori di installare nella rete aziendale un proprio software che non rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente,
- ai dipendenti, dirigenti ed amministratori di installare nella rete aziendale un proprio software che possa impedire o interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche.

Inoltre è fatto divieto di:

- utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali,
- portare in azienda apparecchiature informatiche private,
- installare programmi provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informativo,
- installare sul PC dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema informatico,
- duplicare CD e DVD protetti dalla normativa a tutela dei diritti d'autore: l'eventuale duplicazione a scopo strettamente lavorativo prevede la preventiva richiesta, autorizzazione ed esecuzione da parte del personale EDP, su autorizzazione dell'Amministratore di Sistema,
- scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico.

È comunque necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico della Società,

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

Sono considerati Responsabili per ogni singola operazione a rischio all'interno delle aree sopra individuate i responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengono svolti i processi a rischio, oltre al Risk Manager e al Presidente.

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse ai reati informatici:

Articolo 24-Bis

1. Sistemi informativi.

1. Sistemi informativi (24-Bis)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo processo è sensibile perché il reato potrebbe manifestarsi quando, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale siano compiuti degli atti illeciti quali intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza le attività relative ai sistemi informatici aziendali è differente dal soggetto che la esegue e dal soggetto che monitora l'andamento di tali attività.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo secondo la norma ISO 27001 per quanto concerne la sicurezza informatica:

- ✓ deve essere nominato un responsabile dei sistemi informatici munito di apposita delega,
- ✓ eventuali sessioni di manutenzione ordinarie e straordinarie devono essere autorizzate,
- ✓ ogni attività di manutenzione deve essere registrata e documentata, compresi o soggetti che vi hanno partecipato (anche se appartenenti a società esterne) e le attività svolte,
- ✓ nei casi in cui le attività di manutenzione prevedano l'accesso ad aree riservate o l'accesso a profili aziendali, queste devono essere autorizzate preventivamente dal responsabile che provvederà ad assegnare dei profili di accesso temporanei e tracciati,
- ✓ a seguito delle attività di manutenzione deve essere redatto apposito verbale sulle attività condotte,
- ✓ tutti gli accessi ai sistemi IT aziendali devono essere tracciati a livello informatico, tale modalità deve garantire la produzione di report,
- ✓ la consultazione dei dati relativi agli accessi ai sistemi IT deve essere effettuata dal responsabile o da un soggetto incaricato,
- ✓ devono essere stabiliti differenti livelli di accesso, con differenti livelli di informazioni accessibili, ai programmi in uso; a seconda delle responsabilità e delle attività svolte.

Tracciabilità

Ogni fase relativa alla gestione dei sistemi IT deve essere tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.7 PARTE SPECIALE G – VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

G

Art. 25-Novies

- a) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa
- b) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione
- c) Abusiva pubblicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborare; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
- d) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati
- e) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa
- f) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
- g) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuare via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica e sia digitale

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia" c.d. Legge Sviluppo-Energia), in vigore dal 15 agosto 2009, apporta un'ulteriore integrazione dalla Parte Speciale del D. Lgs. 231/2001, inserendovi fattispecie concernenti i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore (art. 171 ter legge 633/1941)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

La condotta specifica di duplicazione di programmi, prevista dall'art. 171 bis l. n. 633 del 1941 consiste, comunque, nelle seguenti fattispecie:

- realizzazione di una copia identica del programma, che al più comprende eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il plagio,
- duplicazione di una sola parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programma stesso,
- utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore,
- "download" di opere protette dal diritto d'autore su un "server" FTP e, da qui, sui computer di altri utenti.

È rilevante evidenziare che, secondo la giurisprudenza, la semplice detenzione di programmi per elaboratore, privi delle relative licenze d'uso, senza che vi sia stato alcun ulteriore accertamento idoneo a provare, con sufficiente certezza, sia l'origine illecita dei programmi medesimi, sia la consapevolezza di tale illiceità, non può ritenersi da sola condotta sufficiente ad integrare il delitto di cui all'art. 171 bis, comma 1, L. n. 633/1941 (LDA) – così *Trib. Bolzano Sent., 31-03-2005*.

Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171 septies L.633/1941)

E' punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In aggiunta, punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Principi generali di comportamento

In particolare è fatto espresso divieto ai dipendenti, dirigenti ed amministratori di, come già indicato nella parte speciale relativa ai delitti informatici di cui sopra, di:

- utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali,
- portare in azienda apparecchiature informatiche private,
- installare programmi provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informativo,
- installare sul PC dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema informatico,
- duplicare CD e DVD protetti dalla normativa a tutela dei diritti d'autore: l'eventuale duplicazione a scopo strettamente lavorativo prevede la preventiva richiesta, autorizzazione ed esecuzione da parte del personale EDP, su autorizzazione dell'Amministratore di Sistema,
- scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico.

Al fine di un ulteriore controllo sui divieti sopra espressi, sono previste le seguenti attività:

- aggiornamento periodico da parte del personale addetto dei software utilizzati in azienda, attraverso censimento di ogni apparecchio informatico aziendale,
- configurazioni di limitazioni ai sistemi informatici al fine di impedire agli utenti l'installazione di software non autorizzati,
- rimozione da parte del responsabile del sistema informatico di file o applicazioni ritenuti pericolosi o in violazione della normativa sulla tutela del diritto d'autore,
- saltuario controllo a campione degli accessi ai siti Internet per verifica del rispetto delle politiche aziendali.

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse alla violazione dei diritti d'autore:

Articolo 25-Novies

1. Sistemi informativi

1. Sistemi informativi (25-Novies)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo processo sensibile è stata considerato tale perché il reato potrebbe manifestarsi quando siano divulgate o utilizzate opere dell'ingegno protette o nei casi in cui vengano utilizzati sistemi IT privi di licenza.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'installazione di nuovi programmi è differente dal soggetto che esegue materialmente tale operazione.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ l'installazione e l'aggiornamento dei programmi deve essere autorizzata dal soggetto responsabile dei sistemi IT,
- ✓ nel corso delle attività di manutenzione devono essere aggiornati e installati programmi con apposita licenza,
- ✓ l'effettiva autenticità dei programmi aggiornati e installati deve essere verificata periodicamente ovvero ad ogni sessione di manutenzione,
- ✓ eventuali licenze acquistate e non in uso devono essere nella disponibilità del responsabile dell'area IT e l'utilizzo può essere consentito solamente previa autorizzazione,
- ✓ tutti i documenti devono essere conservati.

Tracciabilità

Ogni fase relativa a tale area sensibile è tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.8 PARTE SPECIALE H – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

H

Art. 25-Decies

- a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione" ha introdotto nel D. lgs. 231/01 l'art. 25-decies, che prevede la responsabilità degli enti per il **reato di cui all'art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"**.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituisce reato chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Principi generali di comportamento

A tutti i destinatari del presente Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies d.lgs. 231/2001.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altre utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima,
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria,
- i destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo,
- tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile, il Risk Manager o il Presidente di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse alla presente parte speciale:

Articolo 25-Decies

1. Pratiche legali

1. Pratiche legali (25-Decies)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo processo è stato considerato sensibile perché il reato potrebbe manifestarsi quando, attraverso minacce o promesse di denaro, si costringano i dipendenti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni non veritiere o mendaci.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza l'affidamento di un incarico legale è differente dal soggetto che segue l'andamento del procedimento stesso.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ l'eventuale affidamento di una pratica legale ad un professionista deve essere valutata, inizialmente, esclusivamente dall'Organo Amministrativo della Società,
- ✓ l'Organo Amministrativo deve, successivamente, informare i responsabili delle varie funzioni aziendali coinvolte comunicando gli eventi e le motivazioni,
- ✓ la decisione finale relativa all'affidamento di un mandato deve essere presa di concerto da tutte le figure responsabili della Società coinvolte,
- ✓ l'affidamento dell'incarico deve essere formalizzato attraverso apposito contratto,
- ✓ nei casi in cui a soggetti della Società siano richieste informazioni circa procedimenti giudiziari in corso, tali richieste devono avvenire tramite convocazione scritta del soggetto in apposita sede aziendale; delle informazioni richieste e rilasciate deve essere redatto apposito verbale a firma congiunta dei partecipanti,
- ✓ il professionista deve altresì informare l'Organo Amministrativo dei rapporti intrattenuti con l'Autorità Giudiziale e con soggetti della Pubblica Amministrazione nell'ambito del mandato,
- ✓ eventuale documentazione da inviare all'Autorità Giudiziale deve essere visionata dall'Organo Amministrativo della Società e dai responsabili delle funzioni coinvolte,
- ✓ i soggetti che sono incaricati di monitorare l'andamento delle pratiche legali devono essere formalmente delegati.

Tracciabilità

Ogni fase è tracciata e documentata.

La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

1.9 PARTE SPECIALE I – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Art. 25-Doudecies

a) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

D.Lgs.
109/2012

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 ed in vigore dal 9 agosto 2012, recepisce l'impianto normativo vigente in materia di immigrazione con le disposizioni contenute nella Direttiva 2009/52/CE, statuendo norme di "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Il decreto interviene su tre aspetti: il sistema sanzionatorio, la tutela del lavoratore sfruttato, l'emersione dell'irregolarità.

Con l'art.1 che reca "Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", cioè al testo unico per l'immigrazione, il decreto sancisce l'aggravamento della pena aggiungendo all'art. 22 del D. Lgs 286/98 i seguenti punti:

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre,
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa,
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Ulteriori due modifiche aggiunte all'art. 22 hanno la finalità di tutelare il lavoratore sfruttato che voglia denunciare la sua situazione:

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Infine con l'art. 5 il decreto interviene per favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari e avviarne la messa in regola. L'articolo sancisce la possibilità per i datori di lavoro che occupano irregolarmente da

almeno tre mesi lavoratori stranieri (arrivati in Italia e qui rimasti in modo ininterrotto dal dicembre 2011, o prima) di dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione e avviare una procedura di regolarizzazione. Tale procedura è stata limitata al periodo dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 secondo le modalità stabilite dal decreto stesso.

Come è stato rilevato da autorevoli commentatori, il legislatore ha ommesso di valutare gli effetti dell'avvenuta regolarizzazione dei lavoratori stranieri ai sensi dell'art. 5 del decreto 109/2012 nei casi di responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 per la violazione delle disposizioni sui lavoratori extracomunitari; in particolare, è del tutto assente la valutazione se la regolarizzazione consenta alla società di andare esente dalla responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 che le deriverebbe dall'avere violato l'articolo 25-duodecies sull'impiego di cittadini di paesi terzi il cui il soggiorno è irregolare.

Il riferimento normativo all'art. 22, comma 12-bis, del T.U. Immigrazione effettuato nell'art. 2 D. Lgs. 109/2012 inerte all'ipotesi specialmente aggravata del delitto di cui al comma 12 del richiamato D. Lgs. 109/12. È infatti disposto che "le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Ferma restando, quindi, la necessaria sussistenza, anche in via semplicemente alternativa, di una delle predette circostanze aggravanti (concernenti lo sfruttamento di manodopera irregolare che superi certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative), per la responsabilità diretta dell'impresa occorre che, "nell'interesse o a vantaggio dell'ente" (art. 5 D. Lgs. 231/2001), venga commesso il fatto tipico incriminato nella fattispecie di "reato base" di cui al citato comma 12.

Qualora la regolarizzazione dei lavoratori riguarda una delle fattispecie presupposto delle responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 nella specifica materia - per esempio perché si regolarizzi un minore o lavoratori in numero superiore a 3 - verrebbero meno le ipotesi di reato in capo al datore di lavoro nonché le eventuali sanzioni amministrative, in caso di esito favorevole della procedura o anche solo in caso di esito sfavorevole derivato da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore stesso.

Principi generali di comportamento

Il datore di lavoro che intende assumere un cittadino straniero deve, preliminarmente, accertarsi di quanto segue:

- il soggetto sia munito di un valido permesso di soggiorno di lungo periodo, ovvero della ricevuta postale rilasciata a seguito della domanda di rinnovo dello stesso,
- il soggetto sia in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (lavoro subordinato o autonomo, attesa occupazione, motivi familiari, assistenza minorile, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari); ovvero della ricevuta postale rilasciata a seguito della domanda di rinnovo dello stesso,
- il soggetto sia in possesso della ricevuta postale rilasciata a seguito della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno (unicamente per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione).

Principi specifici di comportamento e di controllo

Di seguito le attività sensibili connesse alla presente parte speciale:

Articolo 25-Doudecies

1. Gestione delle risorse umane

1. Gestione delle risorse umane (art. 25-Doudecies)

Modalità di manifestazione del Rischio - Reato

Questo processo è stato considerato sensibile perché il reato potrebbe manifestarsi quando sia assunto un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno o con il permesso scaduto e non rinnovato.

Segregazione dei compiti

Il soggetto che autorizza è l'assunzione di personale è differente dal soggetto che esamina i requisiti previsti dalla legge in caso di assunzione di soggetti stranieri.

Controllo

Sono stabiliti i seguenti principi di controllo:

- ✓ l'assunzione di personale privo di nazionalità italiana può essere effettuata unicamente dopo aver compiuto i passaggi previsti nei principi generali di controllo previsti nella presente parte speciale,
- ✓ l'analisi dei requisiti deve essere condotta da parte dell'Organo Amministrativo della Società (Presidente) e da parte del Responsabile delle Risorse Umane,
- ✓ la verifica dei requisiti deve essere condotta ogni anno ovvero ad ogni rinnovo contrattuale,
- ✓ è vietato assumere soggetti che sono presenti in Italia per motivi di turismo,
- ✓ è vietato assumere soggetti privi di un regolare permesso di soggiorno (assenza, revocato, o scaduto nel caso in cui non sia stata presentata domanda di rinnovo).

Tracciabilità

Ogni fase relativa all'assunzione di personale straniero è tracciata e documentata.
La documentazione è disponibile presso gli uffici della Società.

2. ALLEGATI

Sono allegati al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- ✓ Codice Etico
- ✓ Politica per la gestione dei Rischi-Reato
- ✓ Linea Guida Anticorruzione
- ✓ Procedura ambito rapporti con la Pubblica Amministrazione
- ✓ Procedura per la segnalazione di rischi e comportamenti illeciti
- ✓ Valutazione dei rischi